



Associazione Nazionale Polizia di Stato
Presidenza Nazionale

STATUTO
dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE
STRAORDINARIA DEL 6/11/2024**

**RATIFICATO DALL'AUTORITA' DI VIGILANZA
IL 7/11/2024**

ENTRATA IN VIGORE 21/11/2024

Art. 1

Costituzione, denominazione, natura giuridica, sede legale e durata

1. L'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, già Associazione Nazionale delle Guardie di Pubblica Sicurezza, eretta Ente Morale con D. P. R. 7/10/1970, n. 820, è costituita in Roma.
2. L'Associazione Nazionale della Polizia di Stato è un'associazione di categoria e viene posta sotto la vigilanza e tutela del Ministro dell'Interno e si relaziona con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza tramite l'Autorità delegata dal Ministro dell'Interno. Presidente Onorario dell'Associazione è il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
3. Il Ministro dell'Interno o l'Autorità delegata:
 - a) vigila che l'Associazione, intimamente legata ai valori e ai principi della Polizia di Stato, svolga ogni attività in conformità degli obiettivi e delle finalità perseguite dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, nell'assoluto rispetto delle norme ordinamentali e statutarie;
 - b) tutela l'Associazione garantendo supporto e sostegno, a livello centrale, attraverso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e, a livello periferico, attraverso i Questori delle provincie.
4. L'Autorità di Vigilanza, nel pieno rispetto dell'autonomia dell'Associazione può inviare messaggi, formulare quesiti e richiedere l'acquisizione di atti al Presidente Nazionale, quando ciò sia reso necessario per assolvere ai compiti di cui ai precedenti commi. Il Presidente Nazionale, se richiesto dalla stessa Autorità di Vigilanza, ha l'obbligo di rendere edotto il Consiglio Nazionale e l'Assemblea Nazionale delle suddette comunicazioni.
5. Il Medagliere Nazionale ed il Gonfalone Nazionale dell'Associazione identificano l'Ente nelle manifestazioni, ricorrenze e cerimonie, di tipo civile e militare, su tutto il territorio nazionale.
6. L'Associazione è parte integrante del Consiglio Permanente delle Associazioni d'Arma.
7. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

Scopo ed oggetto sociale

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, non sindacale, senza scopo di lucro ed è riconosciuta la sua rilevanza, sia nei confronti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che nei confronti delle Istituzioni, per l'attività meritoria svolta per valorizzare la storia e le tradizioni della Polizia di Stato.
2. L'Associazione ha lo scopo di:
 - a) tramandare le tradizioni della Polizia di Stato, promuovere e cementare l'unione di tutti i suoi appartenenti, di qualsiasi grado e qualifica, in congedo ed in servizio, rafforzandone i vincoli di fratellanza e curandone gli interessi;
 - b) svolgere ogni possibile assistenza morale, culturale, ricreativa e sportiva, promovendo le iniziative a tale scopo necessarie, ivi comprese quelle intese ad assecondarne le attese di ordine economico ed amministrativo tramite supporto per le procedure burocratiche, assistenza contabile e amministrativa, formazione professionale, studi di settore e convegni;
 - c) attuare rapporti di solidarietà con le Associazioni d'Arma e con le altre aventi scopi affini;
 - d) istituire, ove possibile, gruppi di volontariato, sportivi o altre tipologie di interesse generale per le iniziative di coinvolgimento sociale. A tali Enti potrà essere concesso l'uso del marchio e della denominazione nel rispetto del regolamento che li disciplinano;
 - e) realizzare pubblicazioni e promuovere la conoscenza di dati e notizie che interessino la collettività sia su temi di settore che di pubblico interesse attraverso periodici, riviste e altri mezzi di comunicazione e di informazione.

3. Valuta e autorizza, attraverso la Presidenza Nazionale o gli organismi delegati, le proposte di convenzioni, contratti, accordi di qualsiasi tipo che le Sezioni e gli enti di cui al comma d) vorranno sottoscrivere. In caso contrario tutti gli accordi si riterranno inefficaci nei confronti dell'Associazione, sia a livello di Organi centrali che periferici, e ne risponderanno, a titolo strettamente personale, solo i soggetti firmatari.

Art. 3

Medagliere e Gonfalone Nazionale, Labari e Bandiere

1. Presso la Presidenza Nazionale sono custoditi il Medagliere Nazionale, il Gonfalone Nazionale e la bandiera insignita con le Medaglie al Valor Civile e Merito Civile. L'Associazione, per le strutture periferiche, autorizza all'uso del Labaro, fregiato delle ricompense al valor militare, valor civile e merito civile concesse agli appartenenti della Polizia di Stato e ai disciolti Corpi della Pubblica Sicurezza, e della bandiera.
2. L'Associazione è rappresentata da un proprio stemma identificativo, dalla denominazione sociale e dall'acronimo A.N.P.S., tutti registrati come marchi, le cui caratteristiche e il loro utilizzo sono disciplinate da apposito titolo del Regolamento di esecuzione dello Statuto.
3. Le disposizioni sulla rappresentanza ed il cerimoniale associativo sono disciplinate in uno specifico allegato al Regolamento di esecuzione dello Statuto.

Art. 4

Tipologia Soci e Iscritti

1. Sono Soci dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato gli appartenenti a qualsiasi qualifica della Polizia di Stato o dei disciolti Corpi della P.S. e della Polizia Femminile, sia in servizio che in congedo. La qualifica di Socio si acquisisce a domanda dell'interessato e previa delibera del Consiglio di Sezione.
2. Possono aderire come simpatizzanti o sostenitori, che assumono la qualità di iscritti, previo approfondito accertamento delle qualità morali e civili, tutte le persone che condividono le idee, i programmi e le finalità dell'Associazione, e che dimostrano particolare simpatia e sensibilità nei confronti della Polizia di Stato. Gli iscritti possono usufruire degli stessi servizi dei Soci. La qualifica di iscritto si acquisisce a domanda dell'interessato e previa delibera del Consiglio di Sezione.
3. Sono Benemeriti, su proposta motivata delle Sezioni e con delibera del Consiglio Nazionale, le persone, gli Enti, gli Uffici che con la loro opera abbiano acquisito titolo di particolare merito nei confronti dell'Associazione.
4. Sono Onorari, con delibera del Consiglio Nazionale, gli ex Capi delle Polizia ed i Questori. Sono altresì nominati Onorari gli appartenenti della Polizia di Stato, o ai disciolti Corpi della Pubblica Sicurezza, a cui è stata concessa la Medaglia d'Oro al Valor Civile o Militare. Nel caso di onorificenza "alla memoria" la nomina compete al congiunto a cui è stata conferita la medaglia.
5. Sono Poliziotti ad honorem, con la conseguente iscrizione nell'albo d'onore, le persone fisiche, non appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che abbiano svolto significative attività meritorie nel campo della divulgazione della cultura della legalità, mostrando particolare vicinanza ai modelli valoriali della Polizia di Stato e che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli del Regolamento di esecuzione dello Statuto.
6. Gli iscritti, i Benemeriti, gli Onorari ed i Poliziotti ad Honorem non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
7. Non possono far parte dell'Associazione, ad alcun titolo, i destituiti dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza o coloro che abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi.
8. Tutti gli aderenti all'Associazione rinviati a giudizio per delitto non colposo, o sottoposti a misure restrittive della libertà personale, devono essere sospesi sino alla definizione dei relativi procedimenti.

9. Agli aderenti al Sodalizio, indicati nei commi precedenti, viene rilasciata apposita tessera conforme a quanto indicato sul Regolamento di esecuzione dello Statuto. Tutti gli aderenti all'Associazione devono essere maggiorenni ed avere, di regola, la cittadinanza italiana ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.
10. Tutti i cittadini stranieri iscritti nelle delegazioni all'estero sono identificati come simpatizzanti o sostenitori ad esclusione di coloro che hanno prestato servizio nella Polizia di Stato o nei disciolti Corpi della Pubblica Sicurezza, che saranno iscritti come Soci.
11. I cittadini stranieri residenti nel territorio nazionale potranno aderire, come simpatizzanti o sostenitori, se sono cittadini comunitari, o extracomunitari con carta di Soggiorno, sempre presentati da un Socio.
12. Tutti gli aderenti all'Associazione possono essere iscritti ad una sola Sezione dell'A.N.P.S..
13. Le modalità di iscrizione, per tutte le tipologie, saranno disciplinate nel Regolamento di esecuzione dello Statuto.

Art. 5

Diritti e doveri dei Soci e degli Iscritti

1. I Soci e gli iscritti hanno diritto di:
 - a) partecipare alla vita dell'Associazione frequentando la Sezione di appartenenza e cooperando al suo potenziamento morale e materiale;
 - b) fregiarsi dei distintivi sociali per le diverse categorie;
 - c) indossare il previsto abito sociale dell'Associazione in occasione di raduni sociali o di manifestazioni ufficiali;
 - d) fruire di tutti i servizi e vantaggi assicurati dall'Associazione;
 - e) ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
 - f) aderire e svolgere attività nei gruppi indicati nell'art. 2 comma d).
2. I Soci e gli iscritti hanno il dovere di:
 - a) corrispondere annualmente, entro il 30 giugno di ogni anno, la quota associativa o l'annualità stabilita dal Consiglio Nazionale;
 - b) conformare i propri comportamenti ed azioni ai valori della Polizia di Stato quale prima condizione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Associazione. Tali valori devono considerarsi patrimonio comune di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, aderiscono all'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Art. 6

Perdita della qualifica di Socio e Iscritto

1. Si perde la qualifica di Socio per:
 - a) dimissioni;
 - b) morosità;
 - c) esclusione;
2. Il Socio è dimissionario quando manifesta la sua volontà di recesso, formalizzata per iscritto, al Presidente della Sezione di appartenenza, allegando la tessera sociale.

3. Il Socio che non provvede al versamento della quota sociale o il contributo entro il 30 giugno decade dalla sua qualità sociale su delibera del Consiglio di Sezione. L'iscritto che non contribuisce entro il 30 giugno perde i diritti elencati nell'art. 5 comma 1.
4. Si perde la qualifica di Socio per esclusione quando ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 30 del presente Statuto o quando, a seguito delle verifiche di rito, si riscontra il mancato possesso dei requisiti statutari per l'ammissione all'Ente. L'esclusione viene stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Commissione di Disciplina su segnalazione della Sezione.
5. Decade altresì di diritto dalla qualità di Socio, con delibera del Consiglio di Sezione, colui che alla data in cui ha presentato la richiesta di iscrizione ha falsamente attestato di non avere precedenti penali o procedimenti penali in atto.
6. Il Socio moroso od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati.
7. Gli iscritti possono recedere dall'adesione in qualsiasi momento mediante una semplice comunicazione scritta indirizzata alla Sezione di riferimento allegando la tessera
8. Al Consiglio di Sezione è riservato il diritto di revocare, in qualsiasi momento e nel rispetto delle procedure disciplinate dal Regolamento di esecuzione dello Statuto, l'adesione dell'iscritto all'Associazione nel caso in cui venga meno la fiducia accordatagli.

Art. 7

Gli Organi Sociali dell'Associazione

1. Gli Organi Sociali Nazionali sono:
 - a) L'Assemblea Nazionale;
 - b) il Consiglio Nazionale;
 - c) il Presidente Nazionale;
 - d) il Vice Presidente Nazionale Vicario;
 - e) i Vice Presidenti Nazionali;
 - f) il Segretario Economo Nazionale;
 - g) il Collegio dei Sindaci Nazionali;
 - h) il Collegio dei Probiviri Nazionali.
2. Gli Organi sociali Sezionali sono:
 - a) L'Assemblea dei Soci Sezionali;
 - b) il Consiglio di Sezione;
 - c) il Presidente di Sezione;
 - d) il Vice Presidente di Sezione;
 - e) il Collegio dei Sindaci di Sezione.

Art. 8

Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è l'Organo sovrano dell'Associazione, ne rappresenta la volontà e delibera su tutti gli argomenti ad essa demandati.
2. In particolare suoi compiti sono:

- a) dare al Consiglio Nazionale indicazioni sull'attività dell'Associazione;
 - b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
 - c) eleggere i Consiglieri Nazionali, i Sindaci Nazionali ed i Probiviri Nazionali;
 - d) modificare lo Statuto;
 - e) sciogliere l'Associazione e devolverne il patrimonio.
3. Ogni Sezione è rappresentata dal proprio Presidente.
 4. Nell'Assemblea Nazionale, convocata per le elezioni degli Organi Sociali Nazionali, ogni Sezione è rappresentata dal Presidente di Sezione o, in sua vece, dal Vice Presidente. La Sezione impossibilitata a partecipare può delegare altra Sezione. I Presidenti possono essere portatori di due deleghe.
 5. Le norme relative alle procedure elettorali sono disciplinate nel Regolamento di esecuzione dello Statuto.

Art. 9

Convocazione e funzionamento dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale su delibera del Consiglio Nazionale.
2. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il primo semestre.
3. L'Assemblea Nazionale deve essere convocata dal Presidente Nazionale in via straordinaria:
 - a) qualora venga deliberata dal Consiglio Nazionale per affari improvvisi ed urgenti;
 - b) quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un quinto dei Presidenti di Sezione;
 - c) su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, in casi di particolare necessità e urgenza.
4. L'Assemblea Nazionale deve essere convocata almeno quaranta giorni prima della riunione in via ordinaria e almeno quindici giorni prima in via straordinaria, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Nella convocazione devono essere allegati tutti i documenti ritenuti necessari alla sua migliore conoscenza.
5. Qualora il Presidente Nazionale non convochi l'Assemblea Nazionale, sia in seduta ordinaria che straordinaria, entro i termini e con i modi di cui ai commi precedenti, provvederà il Vice Presidente Nazionale Vicario sentito il Consiglio Nazionale.
6. Fatta eccezione per l'elezione delle cariche nazionali, l'Assemblea ordinaria e straordinaria, si potrà riunire anche in videoconferenza secondo le procedure indicate nel Regolamento di esecuzione dello Statuto.
7. L'Assemblea Nazionale è valida, in prima convocazione, qualora i membri presenti rappresentino i due terzi del totale dei Presidenti di Sezione ed in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Presidenti di Sezione.
8. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale o, in caso di impedimento, da un Vice Presidente Nazionale ed elegge, su proposta di questi, due segretari.
9. Le deliberazioni vengono prese con voto palese per alzata di mano. Su proposta della maggioranza assoluta dei membri presenti possono essere prese per appello nominale o a scrutinio segreto.
10. Per la sfiducia degli Organi Sociali Nazionali e per le elezioni degli stessi si procede sempre a scrutinio segreto.
11. L'Autorità di Vigilanza può richiedere copia dei verbali delle sedute dell'Assemblea Nazionale.

Art. 10

Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è costituito da 15 Consiglieri Nazionali, eletti dall'Assemblea Nazionale.
2. I Consiglieri Nazionali sono eletti, a maggioranza semplice, tra i Soci che, entro la data delle elezioni, abbiano, senza esclusione, tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere o essere stati Presidenti di Sezione o, in alternativa, aver fatto parte di un Organo Sociale Nazionale;
 - b) iscrizione continuativa all'Associazione da almeno 5 anni;
 - c) non aver subito la sanzione disciplinare associativa della sospensione;
 - d) aver prestato servizio nella Polizia di Stato, o ex Corpo delle Guardie P.S. e della Polizia Femminile per almeno 15 anni.
3. Tra gli eletti, secondo l'ordine di graduatoria finale, potranno esserci un massimo di due Consiglieri in attività di servizio.
4. I Consiglieri Nazionali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
5. I Consiglieri Nazionali che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza del mandato sono sostituiti, per il restante periodo, dai primi dei non eletti.
6. I Consiglieri Nazionali che sono assenti, senza giustificato motivo, per tre Consigli, anche non consecutivi nell'arco di un biennio, sono dichiarati decaduti. La decadenza interviene nella terza seduta di assenza.
7. I Consiglieri Nazionali che per tre volte, nell'arco di un biennio, senza giustificato motivo partecipano solo in parte ai lavori del Consiglio stesso, sono dichiarati decaduti qualora dal loro allontanamento anticipato dalla seduta derivi la mancanza del numero legale.

Art. 11

Convocazione e compiti del Consiglio Nazionale

1. Compiti del Consiglio Nazionale sono:
 - a) tracciare le linee guida e la politica generale dell'Associazione;
 - b) attivare le iniziative necessarie per il perseguimento delle finalità sociali;
 - c) deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale;
 - d) amministrare il patrimonio sociale;
 - e) deliberare e approvare il bilancio preventivo e consuntivo, compilato dal Segretario Economo Nazionale;
 - f) indire periodicamente un Raduno Nazionale dell'Ente;
 - g) curare la disciplina;
 - h) deliberare sulla regolamentazione di attività sociali.
2. Il Consiglio Nazionale si riunisce:
 - a) in via ordinaria, almeno tre volte ogni anno su convocazione del Presidente Nazionale o negli altri casi previsti dallo Statuto;
 - b) in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessità, su convocazione del Presidente Nazionale, su proposta motivata di almeno otto Consiglieri o su richiesta dell'Autorità di Vigilanza.
3. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente Nazionale e da un Consigliere Nazionale nominato segretario di seduta.

Art. 12
Il Presidente Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale nomina, tra i suoi membri in congedo, il Presidente Nazionale.
2. Il Presidente Nazionale:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Nazionale;
 - c) vigila sulla vita sociale dell'Associazione;
 - d) dà puntuale esecuzione, senza ritardo, alle delibere del Consiglio Nazionale e ne vigila l'applicazione;
 - e) conferisce gli incarichi ai Consiglieri Nazionali;
 - f) comunica all'Autorità di Vigilanza gli avvenimenti più significativi di carattere istituzionale e gestionale.

Art. 13
Il Vice Presidente Nazionale Vicario ed i Vice Presidenti Nazionali

1. Il Consiglio Nazionale nomina, tra i suoi membri in congedo, il Vice Presidente Nazionale Vicario e due Vice Presidenti Nazionali.
2. Il Vice Presidente Nazionale Vicario sostituisce, in caso di impedimento o di assenza, il Presidente Nazionale, assumendone tutti i compiti e le prerogative. Può essere delegato, esplicitamente dal Presidente Nazionale, alla trattazione di particolari problematiche, tenendolo costantemente informato.
3. Qualora anche il Vice Presidente Nazionale Vicario fosse indisponibile, la carica sarà temporaneamente assunta dal Vice Presidente Nazionale più anziano per età, ed in caso di parità, per anni di anzianità associativa.
4. Il Vice Presidente Vicario e i due Vice Presidenti hanno compiti di coordinamento generale nelle tre aree territoriali nazionali Settentrionale, Centrale e Meridionale, secondo quanto indicato nel Regolamento di esecuzione dello Statuto.

Art. 14
Segretario Economo Nazionale

1. Il Segretario Economo Nazionale viene nominato dal Consiglio Nazionale tra i Consiglieri Nazionali o tra i Soci di provata esperienza nel settore amministrativo-contabile che non ricoprono altre cariche sociali.
2. Compiti del Segretario Economo Nazionale sono:
 - a) curare la tenuta e l'aggiornamento del registro dei Soci, nonché l'efficienza del sistema informatico dell'Ente;
 - b) curare la tenuta delle scritture contabili;
 - c) provvedere al servizio di cassa, con l'obbligo di renderne conto ad ogni riunione del Consiglio Nazionale e su richiesta di quest'ultimo;
 - d) custodire ed aggiornare gli inventari dei beni mobili ed immobili.
3. Il Segretario Economo Nazionale può tenere in cassa, per i bisogni correnti, una somma non superiore a quella autorizzata dal Consiglio Nazionale. Gli importi eccedenti vanno depositati presso un Istituto di credito o versato su conto corrente postale.

4. Per svolgere le sue funzioni il Segretario Economico Nazionale può avvalersi, della collaborazione di Soci, aventi la necessaria capacità amministrativo-contabile, previa approvazione del Consiglio Nazionale.
5. Nel caso non sia un Consigliere Nazionale, ma venga nominato tra i Soci, può intervenire nel Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Art. 15

Ratifiche cariche sociali nazionali

1. Le nomine del Presidente Nazionale, del Vice Presidente Nazionale Vicario, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Nazionali sono ratificate dall'Autorità di Vigilanza.

Art. 16

Sfiducia del Presidente Nazionale, del Vice Presidente Vicario e dei Vice Presidenti

1. Per la sfiducia e la revoca dell'incarico di Presidente Nazionale, del Vice Presidente Vicario e dei Vice Presidenti, è richiesta la maggioranza qualificata dei Consiglieri Nazionali.

Art. 17

Collegio dei Sindaci Nazionali

1. Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da tre membri Effettivi e due Supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale contestualmente all'elezione delle altre cariche sociali centrali, tra i Soci in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. iscrizione continuativa nell'Associazione da almeno 5 anni;
 - b. non aver subito la sanzione disciplinare associativa della sospensione;
 - c. aver prestato servizio nella Polizia di Stato, o ex Corpo delle Guardie P.S. e della Polizia Femminile, per almeno 15 anni;
 - d. essere in quiescenza.
2. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente del Collegio Sindacale.
3. I Sindaci restano in carica per lo stesso periodo dei Consiglieri Nazionali e sono rieleggibili.
4. Qualora, per un qualsiasi motivo, un Sindaco Nazionale cessa dalle sue funzioni è sostituito dal primo dei non eletti che resta in carica fino alla naturale scadenza degli Organi Sociali Nazionali.
5. I Sindaci Nazionali, durante il loro mandato, non possono ricoprire altre cariche sociali sia centrali che periferiche.
6. Compiti del Collegio Nazionale dei Sindaci sono:
 - a. verificare la regolarità delle registrazioni contabili, supportata dalla relativa documentazione;
 - b. controllare la regolarità contabile e amministrativa delle delibere del Consiglio Nazionale;
 - c. accompagnare i bilanci preventivi e consuntivi con una relazione, esprimendo il proprio parere motivato.
7. Il Collegio si riunisce ogni quattro mesi e redige un apposito verbale delle riunioni da presentare al Consiglio Nazionale con le opportune osservazioni.
8. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci assiste alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto.

Art. 18

Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo consultivo e giudicante dell'Associazione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale contestualmente all'elezione delle altre cariche sociali centrali, tra i Soci che hanno tutti i seguenti requisiti:
 - a. iscrizione continuativa nell'Associazione da almeno 5 anni;
 - b. non aver subito la sanzione disciplinare associativa della sospensione;
 - c. aver prestato servizio nella Polizia di Stato, o ex Corpo delle Guardie P.S. e della Polizia Femminile, per almeno 15 anni;
 - d. essere in quiescenza.
2. I Probiviri Nazionali restano in carica per lo stesso periodo dei Consiglieri Nazionali e sono rieleggibili.
3. Al Collegio Nazionale dei Probiviri è affidato il giudizio:
 - a. sui ricorsi dei membri del Consiglio Nazionale, dei Presidenti di Sezione, dei membri del Collegio dei Sindaci Nazionale e di Sezione, contro i provvedimenti emessi a loro carico;
 - b. sui ricorsi di cui agli artt. 29, 30 e 31 del presente Statuto;
 - c. sui conflitti tra gli Organi Sociali Sezionali e tra questi e gli Organi Sociali Nazionali;
 - d. le decisioni del Collegio potranno essere prese anche tramite il contraddittorio e sono da intendersi inappellabili all'interno dell'Associazione. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri Nazionali redige e sottoscrive appositi verbali e le sue decisioni dovranno essere comunicate ai ricorrenti tramite le modalità indicate nel Regolamento di esecuzione dello Statuto.
4. Nel proprio ambito, il Collegio designerà il Presidente ed il Vice Presidente: quest'ultimo sostituirà il Presidente in ogni caso d'impedimento.
5. Nel caso di impedimento, a qualsiasi titolo, di un membro del Collegio lo stesso sarà sostituito, pro tempore, da altro componente supplente.
6. In sede consultiva, il Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncia sulle questioni che il Consiglio Nazionale deve o può sottoporre al suo esame.
7. I Probiviri Nazionali, durante il loro mandato, non possono ricoprire altre cariche sociali sia centrali che periferiche.
8. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri assiste alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto.

Art. 19 **Sezioni**

1. La base dell'attività associativa è la Sezione, la quale, nel suo ambito territoriale, realizza gli scopi elencati nell' art. 2 del presente Statuto.
2. Le Sezioni, che hanno autonomia gestionale e responsabilità amministrativa, assumono la denominazione del comune dove hanno sede.
3. L'atto costitutivo delle Sezioni, indicato nel Regolamento di esecuzione dello Statuto, deve essere approvato dal Consiglio Nazionale che, durante la fase costitutiva, deve nominare un Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio di Sezione.

4. Le Sezioni devono essere costituite con almeno 50 iscritti la maggioranza dei quali devono essere Soci. Se negli ultimi due anni il numero degli aderenti ad una Sezione è inferiore al numero minimo sopra indicato, il Consiglio Nazionale può deliberarne lo scioglimento con eventuale accorpamento alla Sezione più vicina.
5. Le Sezioni devono dotarsi di Labaro e di Bandiera.

Art. 20 **L'Assemblea dei Soci sezionali**

1. L'Assemblea dei Soci Sezionali ha il compito di:
 - a) dare indicazioni sull'attività della Sezione;
 - b) eleggere il Consiglio di Sezione.
2. Il Presidente di Sezione deve convocare almeno una volta all'anno, in via ordinaria, l'Assemblea dei Soci Sezionali con un preavviso di 20 giorni prima della riunione.
3. Deve, inoltre, convocarla in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle motivazioni e degli argomenti all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei Soci. La riunione assembleare deve riguardare gli argomenti indicati nella convocazione pena la nullità di quanto deliberato al di fuori di essi.
4. Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni dalla richiesta.
5. Se entro tale termine il Presidente non vi provvede, l'Assemblea sarà convocata dal Vice Presidente Nazionale di zona entro ulteriori sette giorni, sempre su richiesta dei proponenti.
6. Le norme relative alle procedure elettorali sono disciplinate nel Regolamento di esecuzione dello Statuto.

Art. 21 **Il Consiglio di Sezione**

1. Il Consiglio di Sezione è costituito da 5 membri, o da 7 per le Sezioni oltre i 400 aderenti, eletti dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice, tra i Soci che hanno tutti i seguenti requisiti:
 - a) iscrizione continuativa all'Associazione da almeno un anno. Nel caso di nuova istituzione della Sezione non si tiene conto di questo limite;
 - b) aver prestato servizio nella Polizia di Stato, o ex Corpo delle Guardie P.S. e della Polizia Femminile, per almeno 5 anni.
2. I Consiglieri di Sezione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I Consiglieri di Sezione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza del mandato sono sostituiti, per il restante periodo, dai primi dei non eletti. I Consiglieri di Sezione che sono assenti, senza giustificato motivo, per tre Consigli, anche non consecutivi nell'arco di un biennio, sono dichiarati decaduti. La decadenza interviene nella terza seduta di assenza.
3. I compiti del Consiglio di Sezione sono:
 - a) nominare tra i suoi membri il Presidente di Sezione ed il Vice Presidente a maggioranza semplice dei Consiglieri. La stessa maggioranza è necessaria per la sostituzione o la revoca di tali organi;
 - b) tracciare le linee guida e la politica generale della Sezione nel rispetto delle disposizioni degli Organi Sociali Nazionali;
 - c) attivare le iniziative necessarie per il perseguimento delle finalità sociali;
 - d) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
 - e) amministrare il patrimonio sociale;

- f) deliberare e approvare il rendiconto annuale.
4. Il Consiglio di Sezione si riunisce:
- a) in via ordinaria, almeno tre volte ogni anno su convocazione del Presidente di Sezione;
 - b) in via straordinaria quando se ne ravvisa la necessità dal Presidente di Sezione su proposta motivata della maggioranza dei Consiglieri di Sezione.
5. Di ogni seduta viene redatto il processo verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i Consiglieri presenti.

Art. 22
Il Presidente di Sezione

- 1. Il Presidente della Sezione ha la rappresentanza legale ed agisce in nome e per conto della stessa, per il conseguimento dei fini associativi.
- 2. L'attività del Presidente di Sezione è sottoposta alla vigilanza del Consiglio Nazionale tramite il Vice Presidente di zona.
- 3. Il Presidente di Sezione può nominare un Segretario Economo di Sezione tra tutti gli iscritti e, secondo le esigenze, una serie di collaboratori con specifici incarichi. Tali nomine devono essere ratificate dal Consiglio di Sezione.

Art. 23
Il Vice Presidente di Sezione

- 1. Il Vice Presidente di Sezione sostituisce in caso di impedimento o di assenza il Presidente di Sezione, assumendone tutti i compiti e le prerogative. Può essere delegato, esplicitamente dal Presidente di Sezione, alla trattazione di particolari problematiche, tenendolo costantemente informato.

Art. 24
Collegio dei Sindaci di Sezione

- 1. L'Assemblea dei Soci elegge a maggioranza semplice, contestualmente al Consiglio di Sezione, tre Sindaci Effettivi tra i Soci che hanno tutti i seguenti requisiti:
 - a) iscrizione continuativa all'Associazione da almeno un anno;
 - b) aver prestato servizio nella Polizia di Stato, o ex Corpo delle Guardie P.S. e della Polizia Femminile, per almeno cinque anni.
- 2. I Sindaci non possono ricoprire altre cariche in seno alla Sezione.
- 3. I Sindaci, almeno due volte all'anno, procederanno ad un controllo della documentazione amministrativa redigendo apposito verbale che andrà trasmesso al Consiglio di Sezione e alla Presidenza Nazionale.
- 4. Al termine dell'esercizio finanziario procederanno alla verifica del rendiconto della Sezione redigendo apposito verbale che verrà comunicato al Consiglio di Sezione.

Art. 25
Vigilanza sulle Sezioni

- 1. Tutte le cariche degli Organi della Sezione devono essere ratificate dal Consiglio Nazionale.
- 2. L'attività delle Sezioni è soggetta alla vigilanza del Consiglio Nazionale.

3. Il Consiglio Nazionale può procedere allo scioglimento degli Organi Sociali Sezionali, nominando un Commissario Straordinario per l'ordinaria amministrazione e per la fissazione di nuove elezioni, in caso di:
 - a) violazione delle norme dello Statuto con inottemperanza al richiamo per la corretta applicazione delle stesse;
 - b) in presenza di perdurante conflittualità interna o per qualsiasi motivo non sia possibile assicurare il corretto e sereno funzionamento della Sezione.
4. I verbali dell'Assemblea dei Soci, dei Consiglio di Sezione e dei Collegi dei Sindaci devono essere trasmessi, tramite piattaforma informatica, alla Presidenza Nazionale per il relativo controllo di legittimità.
5. Contro ogni provvedimento preso dal Consiglio Nazionale è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 26 **Delegazioni all'estero**

1. Il Consiglio Nazionale può approvare la costituzione di Delegazioni all'estero;
2. Le Delegazioni dipendono direttamente dalla Presidenza Nazionale e non hanno un numero minimo di iscritti;
3. Il rappresentante della Delegazione viene nominato dal Consiglio Nazionale tra i Soci della Delegazione o tra gli iscritti che siano diretti congiunti di un ex appartenente alla Polizia di Stato o di un rappresentante dei Corpi di Polizia dello Stato estero con discendenza italiana.
4. Il rappresentante può essere sostituito in qualsiasi momento a discrezione del Consiglio Nazionale.

Art. 27 **Rimborsi spese**

1. Le Cariche Sociali, sia centrali che periferiche, non danno diritto ad alcuna retribuzione;
2. È ammesso soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai membri degli Organi Centrali e Periferici o dai singoli iscritti nell'interesse o per attività associativa;
3. È riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese, per i componenti degli Organi Sociali Nazionali, sostenute per la partecipazione alle riunioni indette in sede nazionale, o per doveri di rappresentanza;
4. Analogamente è riconosciuto il rimborso a coloro che abbiano sostenuto oneri finanziari nell'interesse dell'Associazione;
5. Nel Regolamento di esecuzione dello Statuto saranno stabilite tutte le modalità per i rimborsi spese.

Art. 28 **Sanzioni disciplinari**

1. Nei confronti del Socio che commette atti che ledano l'immagine, l'onorabilità o il prestigio dell'Associazione, delle Istituzioni, degli Organi sociali o di altri iscritti, ovvero che tenga un comportamento contrario ai principi morali o agli scopi dell'Associazione stessa, devono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) sospensione;
 - b) esclusione dall'Associazione.
2. Nei confronti dell'iscritto che commette le stesse violazioni del comma 1 del presente articolo si provvede al mancato rinnovo dell'adesione.

Art. 29

Sospensione disciplinare

1. La sospensione, fino ad un massimo di sei mesi o fino alla conclusione delle procedure disciplinari, viene comminata dal Consiglio Nazionale ai Soci per:
 - a) i comportamenti di particolare gravità lesivi dell'immagine dell'Associazione o contrari alle norme statutarie;
 - b) gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettate dagli Organi Statutari.
2. La sanzione della sospensione comporta la perdita temporanea dei diritti sociali e la non candidabilità per un massimo di due anni a tutte le cariche sociali.
3. La sospensione, a tempo indeterminato, viene comminata dal Consiglio Nazionale allorché il Socio abbia riportato condanna non definitiva per delitti non colposi.
4. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento.

Art. 30

Esclusione dall'Associazione

1. L'esclusione dall'Associazione può avvenire quando il Socio:
 - a) dichiara, in sede di iscrizione, notizie non corrispondenti riguardo alle condanne riportate o ai carichi pendenti;
 - b) sia stato condannato, in via definitiva, per delitti non colposi;
 - c) reiteri, per la seconda volta, i comportamenti che hanno portato all'irrogazione della sanzione di cui all'art. 29;
 - d) nel caso di comportamenti riferibili al comma 1 dell'art. 30 la cui gravità sia tale da compromettere irrimediabilmente la permanenza nell'Associazione.
2. L'esclusione solo nel caso delle lettere c) e d) viene comminata dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei suoi componenti, negli altri casi provvede direttamente il Consiglio di Sezione.
3. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento.

Art. 31

Sospensione cautelare

1. Il Presidente Nazionale, in presenza di comportamenti di particolare gravità, per i quali è ipotizzabile la sanzione di cui all'art. 30, nelle more dell'istruttoria disciplinare, può adottare nei confronti dell'incolpato la sospensione cautelare dallo status di Socio e da tutte le attività connesse, fino alla conclusione dei relativi accertamenti.
2. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento.

Art. 32

Commissioni Centrali

1. Il Consiglio Nazionale, all'atto dell'insediamento, nomina la Commissione Nazionale di Disciplina composta dal Vice Presidente Vicario e da due Consiglieri Nazionali. La durata della Commissione è stabilita dal Consiglio Nazionale. Alla stessa è affidata la competenza a svolgere l'istruttoria dei procedimenti disciplinari di cui agli artt. 29 e 30, e di quelli a

carico dei suoi componenti. Sulla base delle proposte della Commissione di Disciplina, il Consiglio Nazionale adotta i conseguenti provvedimenti di competenza.

2. Il Consiglio Nazionale, all'atto dell'insediamento, nomina la Commissione Nazionale di Garanzia, composta dal Presidente Nazionale e da due Consiglieri Nazionali. La durata della Commissione è stabilita dal Consiglio Nazionale. Alla stessa è affidato il compito di vigilare sull'osservanza dello Statuto e regolamento da parte degli Organi sociali e verificare che gli atti sociali e le deliberazioni degli Organi sociali siano conformi alle leggi e alle disposizioni statuarie.

Art. 33

Contestazioni disciplinari

1. Nessun procedimento disciplinare può adottarsi se non dopo la contestazione degli addebiti e sentite le difese. Sono esclusi i procedimenti per le violazioni dell'art. 30 comma 1 lettera a) e b).
2. Il provvedimento adottato deve essere notificato al trasgressore tramite le modalità indicate nel Regolamento di esecuzione dello Statuto.

Art. 34

Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, titoli e valori di sua esclusiva proprietà.
2. Le entrate dell'Associazione sono ordinarie e straordinarie.
3. Le entrate ordinarie sono costituite dalle rendite patrimoniali e dalle quote dei Soci e dai contributi degli iscritti nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.
4. Le entrate straordinarie sono costituite da stanziamenti, sovvenzioni, lasciti e donazioni di persone fisiche, di Enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali.
5. La ripartizione dell'entrate, sia ordinarie che straordinarie, tra la Presidenza Nazionale e le Sezioni a cui vengono versate, è stabilita dal Consiglio Nazionale.
6. L'Associazione ha il divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione.

Art. 35

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Bilancio consuntivo, predisposto dalla Presidenza Nazionale, è approvato dal Consiglio Nazionale. La delibera del Consiglio Nazionale deve essere ratificata dall'Assemblea Nazionale.
3. I Rendiconti finanziari annuali delle Sezioni sono compilati dal Presidente di Sezione e approvati dal Consiglio di Sezione entro il 31 marzo di ciascun anno, per essere trasmessi entro trenta giorni alla Presidenza Nazionale per il controllo di legittimità.
4. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 36

Periodico Fiamme D'Oro

1. L'Associazione Nazionale della Polizia di Stato ha, quale organo ufficiale di stampa, il periodico "Fiamme d'Oro", con sede amministrativa presso la Presidenza Nazionale. La pubblicazione potrà essere sospesa o soppressa con delibera, a maggioranza, dei membri dell'Assemblea Nazionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37

Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato in tutto o in parte, anche in singoli articoli, su proposta del Consiglio Nazionale o della maggioranza assoluta dell'Assemblea Nazionale.
2. Le modifiche possono essere apportate con i voti favorevoli della maggioranza semplice dei Presidenti presenti nell'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria.

Art. 38

Regolamento di Esecuzione dello Statuto

1. Il Consiglio Nazionale delibererà, entro 60 giorni dall'approvazione assembleare del presente Statuto, il relativo Regolamento di esecuzione dello Statuto. In tale periodo sono sospese tutte le procedure elettive sezionali fino ad approvazione definitiva del Regolamento da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 39

Diritti acquisiti dai Soci o Iscritti

1. I già onorari, benemeriti e benemeriti per contributo mantengono la loro qualità successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 40

Scioglimento dell'associazione

1. Qualora la maggioranza assoluta dei Soci richieda lo scioglimento dell'Associazione, il Presidente Nazionale, su delibera del Consiglio Nazionale, convoca l'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria.
2. Per essere approvata, la proposta di scioglimento deve riportare il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ delle Sezioni.
3. Contemporaneamente allo scioglimento, deve essere approvata la devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad un Ente che annoveri, fra i propri scopi, l'assistenza agli appartenenti all'Amministrazione della Polizia di Stato.

Art. 41

Nuove cariche sociali

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente Nazionale deve indire le elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali Nazionali.

Art. 42

Disposizioni finali

1. Il presente Statuto sostituisce quello approvato dall'Assemblea Generale in seduta Straordinaria del 10/4/2011 e, ratificato dall'Autorità di Vigilanza, entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di approvazione assembleare.

Art. 43
Foro competente

1. Le definizioni di eventuali controversie tra le parti, derivanti o connesse al presente Statuto e al Regolamento di esecuzione dello Statuto, è demandata in via esclusiva al competente Foro di Roma.



Associazione Nazionale Polizia di Stato

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL NUOVO STATUTO

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 10 dicembre 2024

COSTITUZIONE E SCOPI

Natura giuridica

Art. 1

1. Eletta a Ente morale come Associazione Nazionale delle Guardie di P.S. con D. P. R nr. 820 del 7 ottobre 1970, in attuazione della norma di cui all'art. 110 della legge 121/1981 con D.P.R. del 3/12/1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180, del 4.8.1987, ha assunto la denominazione di Associazione Nazionale della Polizia di Stato. La Sede è in Roma.
2. È iscritta nel registro delle persone giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma.
3. Il Medagliere Nazionale ed il Gonfalone Nazionale dell'Associazione, allegati "A" e "B" al presente Regolamento, identificano l'A.N.P.S. ed i suoi valori corrispondenti a quelli della Polizia di Stato.
4. L'Associazione si relaziona con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza tramite l'Autorità delegata dal Ministro dell'Interno.
5. L'Autorità delegata, oltre al sostegno e all'assistenza all'A.N.P.S., si confronta con la stessa riguardo l'organizzazione delle attività statutarie, potendo assumere le iniziative necessarie a tale scopo.
6. L'A.N.P.S. è Ente di riferimento di rilevanza nazionale per l'aggregazione del personale in servizio ed in congedo, rispetto al riconoscimento dei valori e dei principi della Polizia di Stato. Viene inoltre identificata quale organismo a cui rapportarsi per la valorizzazione delle origini e della storia della Polizia di Stato.
7. La rappresentanza ed il cerimoniale verranno disciplinate con apposito Regolamento.
8. L'A.N.P.S. viene identificata quale Associazione di categoria del Ministero dell'Interno e si propone di:

- a) tutelare gli interessi dell'Amministrazione, dei Soci e degli Iscritti, anche assumendone la rappresentanza nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e privati;
- b) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- c) assicurare assistenza e consulenza in materia tecnico-legale, fiscale, amministrativa e contabile, finanziaria, sanitaria, nonché servizi di informazione e formazione professionale su materie specifiche e di interesse generale;
- d) sviluppare proposte e dare informazioni all'Amministrazione su temi di interesse generale derivanti dalle esperienze degli associati;
- e) difendere e tutelare i principi ed i valori a fondamento dell'Amministrazione della Polizia di Stato.

Finalità

Art. 2

1. L'Associazione, attraverso le sue strutture centrali e periferiche, adotta tutte le iniziative idonee alla realizzazione delle finalità previste dall'art. 2 dello Statuto Nazionale.
2. Le iniziative di carattere nazionale e interregionale sono deliberate dal Consiglio Nazionale, mentre quelle a carattere locale sono adottate dal Consiglio di Sezione e concordate con i Vice Presidenti Nazionali di zona, anche per eventuali integrazioni ed interventi di coordinamento con altre strutture.
3. A norma dell'ultimo comma dell'art. 2 dello Statuto, la sottoscrizione di convenzioni, contratti e accordi di qualsiasi tipo da parte di tutti gli Enti che portano la denominazione ed il marchio dell'A.N.P.S., devono essere valutate dalla Presidenza Nazionale, o da organismi delegati, trasmettendone una bozza corredata dalla relativa documentazione

per escludere ogni possibile violazione di legge, o delle normative statutarie e regolamentari dell'Associazione.

4. Dopo la verifica della sua legittimità ed opportunità, il Presidente Nazionale o suo delegato, conferma il contratto o la convenzione restituendola al mittente, oppure comunica il motivato rigetto.
5. Il Presidente Nazionale informa il Consiglio Nazionale delle convenzioni sottoscritte e di quelle rigettate.

Logo, Denominazione e Acronimo A.N.P.S.

Art. 3

1. L'Associazione Nazionale della Polizia di Stato si identifica attraverso un proprio Marchio costituito dal Logo – Denominazione e Acronimo (allegato "C"), registrato in data 15.04.2015 al n. 1631937 in virtù delle norme contenute nel Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", e del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2010, n. 33, "Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30".
2. Il Marchio è di proprietà esclusiva dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e può essere riprodotto e utilizzato, previa richiesta (allegato "D") esclusivamente su specifica autorizzazione del Presidente Nazionale o da suo delegato.
3. Le disposizioni per l'utilizzo del Logo, della denominazione e dell'acronimo A.N.P.S. sono stabilite su apposita direttiva allegata.

Raduni

Art. 4

1. Il Consiglio Nazionale delibera l'organizzazione dei Raduni nazionali, interregionali e regionali dei Soci e degli Iscritti, dando mandato al Presidente Nazionale di informare delle singole iniziative il Capo della Polizia, anche al fine del diretto coinvolgimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella loro realizzazione.
2. L'organizzazione del Raduno nazionale, che di norma si svolge con cadenza triennale, è affidata dal Consiglio Nazionale a un comitato presieduto dal Presidente Nazionale. Il Comitato, che potrà avvalersi della collaborazione anche di personale non iscritto, dotato di particolare competenza organizzativa, tiene informato il Consiglio Nazionale degli sviluppi nell'approntamento del raduno stesso.
3. I raduni interregionali e regionali sono autorizzati dal Consiglio Nazionale su proposta del Vice Presidente Nazionale competente per territorio, al quale i Presidenti delle Sezioni proponenti devono trasmettere motivata richiesta corredata dal progetto organizzativo con l'indicazione delle modalità di reperimento delle necessarie risorse economiche.
4. La loro organizzazione è curata dalle strutture dei Consigli di Sezione richiedenti, sotto la diretta supervisione del Vice Presidente Nazionale competente per territorio.
5. Il Consiglio Nazionale, autorizza, nei limiti delle risorse disponibili, contributi a favore delle Sezioni partecipanti al Raduno, per particolari e documentate esigenze.

Autorità di vigilanza e attività istituzionale

Art.5

1. Le iniziative con finalità istituzionali di carattere nazionale, sono supportate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con atti di natura amministrativa, organizzativa e logistica.
2. L'Autorità di Vigilanza delegata è il referente del Presidente Nazionale per i rapporti statuari dell'Associazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il Ministero dell'Interno.
3. La stessa Autorità assicura, d'intesa con gli Uffici competenti del Dipartimento, la massima cura per la trattazione delle richieste e proposte di natura amministrativa, previdenziale e assistenziale, riguardanti i Soci e gli Iscritti, trasmesse dalla Presidenza Nazionale.
4. La Sezione partecipa, con le insegne e con personale in abito sociale, alle manifestazioni organizzate dalla Polizia di Stato. Inoltre è presente, su invito, a quelle cui partecipa la rappresentanza del personale in servizio, e alle cerimonie funebri di appartenenti alla Polizia di Stato in servizio, anche se non associati.
5. La Sezione partecipa, con le proprie insegne e personale in abito sociale, alle manifestazioni ufficiali organizzate dalle altre Associazioni delle Forze Armate e delle altre Forze di Polizia quando ne sia richiesta la rappresentanza.
6. Alle cerimonie funebri dei Soci e degli Iscritti la Sezione partecipa, ove possibile, con rappresentanza ed il labaro o la bandiera.

Le insegne

Art. 6

1. Il Medagliere Nazionale, il Gonfalone Nazionale, i Labari Sezionali e le bandiere che l'Associazione e le singole Sezioni sono autorizzate a usare, a norma dell'art. 3 dello Statuto, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) **Medagliere dell'Associazione Nazionale.**

È costituito da un drappo di seta colore cremisi (cod. colore 1807C) con dimensioni di cm. 160 x 80. Il tessuto è doppio con frangia dorata alla base alta cm. 8: riporta un fregio in oro, ricamato a mano, alto cm. 25 e reca la scritta - Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Il fregio della Polizia e la scritta sono posti alla base del drappo.

L'asta, di metallo cromato, è snodata, ed è alta m. 210 con canna di mm. 30; è completa di lancia su cui è riprodotto il fregio dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato; la traversina è a forcilla.

Sul drappo sono applicate le medaglie attribuite alla bandiera del Corpo e una rappresentanza di quelle individuali, sia al valor militare che civile. Possono essere applicate le medaglie dell'O. M. I. e quelle d'oro e d'argento conferite al V.M. e al V. C..
 - b) **Gonfalone Nazionale.**

È costituito da un drappo di seta colore cremisi (cod. colore 1807C) con dimensioni di cm. 90 x 90. Il tessuto è doppio con frangia dorata alla base alta cm. 8: riporta un fregio in oro, ricamato a mano, alto cm. 40 e reca la scritta - Associazione Nazionale della Polizia di Stato.
 - c) **Bandiera dell'Associazione Nazionale.**

È costituita da un drappo in seta tricolore di cm. 100 x 150 e da un nastro azzurro alto cm. 8 e lungo cm. 70, e coda con frangia dorata di cm. 3, che reca la scritta: Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Le lettere, ricamate in oro, sono alte cm. 3.

L'asta, di metallo cromato, snodata e con una canna di mm. 25, è della lunghezza complessiva di metri 3 ed è completata da una lancia con centro il fregio dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato;

d) Labaro della Sezione. (allegato "E")

È analogo a quello indicato al punto c): il drappo ha però dimensioni di cm. 60 x 60 e reca la scritta: Associazione Nazionale della Polizia di Stato Sezione di (località sede della sezione). Per le sezioni dei territori dove vige il bilinguismo, le indicazioni sono riportate in italiano e nella lingua locale autorizzata. Possono essere applicate le medaglie individuali, sia al valor militare che civile, attribuite nella provincia.

e) Bandiera della Sezione.

È analoga a quella di cui alla lettera a), con le misure di cm 100 x 150: sul nastro azzurro riporta la scritta "Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Sezione di (località sede della Sezione). Per le Sezioni dei territori dove vige il bilinguismo le indicazioni sono anche nella lingua autorizzata.

I labari e le bandiere delle Sezioni sono acquistati dalle stesse.

f) Durante le sfilate, o anche nel semplice spostamento del labaro o della bandiera, la scorta d'onore, composta dall'alfiere seguito a due passi di distanza da due Soci, dovrà indossare l'abito sociale e guanti bianchi.

Le uniformi e i distintivi sociali

Art. 7

1. Le uniformi e i distintivi dell'Associazione, che i Soci e gli Iscritti sono autorizzati a portare, dovranno essere conformi ai modelli di seguito specificati.
2. I Soci e gli Iscritti indossano l'abito sociale esclusivamente nelle cerimonie ufficiali, di rappresentanza ed in quelle in cui è presente la bandiera o il labaro.
3. Esso è costituito, sia in periodo invernale che estivo:
 - *per gli uomini* (allegato "F"):
da giacca blu scuro con pantaloni grigio scuro e camicia bianca; bustina di colore blu scuro con fodera di color nero con risvolto bordato in cremisi largo cm. 1,5 e stemma; sopracolletto cremisi con mostrine per i Soci e logo A.N.P.S. per gli Iscritti.
Cravatta sociale e stemma araldico applicato sul lato sinistro della giacca all'altezza del taschino;
 - *per le donne* (allegato "G" "G1"):
da giacca blu scuro con pantaloni o gonna grigia scuro e camicia bianca; cappello di colore blu con stemma ANPS, foulard sociale annodato al petto, distinto con bordo azzurro per le Socie, e stemma araldico dell'Associazione fissato sulla sinistra della giacca all'altezza della regione pericardica. Per le Socie che rivestono cariche sociali è previsto il colletto cremisi con relative insegne e la cravatta.
4. I distintivi per le cariche sociali:

- *per gli uomini e le donne:*

sono costituiti da galloncini di mm. 6, dorate per gli organi nazionali e argentate per quelli sezionali, disposti sul sopracolletto secondo la carica (allegato "H").

2. Sulla parte frontale anteriore della bustina è applicato il fregio in tessuto o metallico, mentre i gradi o qualifiche concessi con decreto, possono essere applicati sulla loro parte anteriore sinistra.
3. Le mostrine, di dimensioni 6x3, sono in tessuto o metalliche e applicate sul sopracolletto.
4. All'alfiere e alla sua scorta non è consentito l'utilizzo dell'ombrello.
5. Le decorazioni e le onorificenze, ufficialmente assegnate con decreto, vanno indossate soltanto nelle circostanze previste dalle disposizioni sulla rappresentanza ed il cerimoniale.

Attribuzione della qualità di Socio

Art. 8

1. Nell'Associazione vige il principio della porta aperta, ossia ciascuno ha la possibilità di chiedere di entrare a farne parte, ma non gode del diritto di entrarvi.
2. Il richiedente, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dello Statuto, in possesso dei requisiti morali e di condotta, è ammesso a domanda, che deve essere presentata alla Sezione del luogo ove intende essere iscritto. Il Consiglio di Sezione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione, delibera l'accoglimento. In caso di rigetto il Segretario di Sezione ne informa l'interessato. L'aspirante Socio, in quest'ultimo caso, può proporre ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia entro trenta giorni dalla notifica del rigetto. La Commissione decide sul ricorso nei trenta giorni successivi con comunicazione all'aspirante Socio e alla Sezione.
3. Il Socio ed Iscritto, all'atto della iscrizione, dovranno fornire l'indirizzo della propria casella email personale ed il numero di telefono collegato alla piattaforma social whatsapp per ricevere tutte le comunicazioni da parte degli organi sociali. Sarà cura del Socio ed Iscritto aggiornare tali dati comunicandoli alla Segreteria delle Sezione.
4. Sono Iscritti come simpatizzanti il coniuge, i figli ed i fratelli e sorelle dei Soci di cui all'art. 4 dello Statuto. Inoltre sono simpatizzanti gli appartenenti al ruolo civile del Ministero dell'Interno, gli appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche locale, e delle Forze Armate sia in servizio che in congedo.
5. Sono iscritti come sostenitori tutte le altre persone che non rientrano nel comma 3.
6. Tutti gli aderenti delle delegazioni all'estero sono iscritti in apposita Sezione in seno alla Presidenza Nazionale.
7. È sempre consentito al Socio o Iscritto di trasferire la propria iscrizione a una Sezione di preferenza alla quale deve produrre una comunicazione semplice. La Sezione prescelta provvederà a trasmettere copia della richiesta sia alla Sezione cedente che alla Presidenza Nazionale tramite la piattaforma del programma informatico nazionale. Si procederà al trasferimento dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta. Sarà possibile derogare a tale obbligo solo nel caso che il trasferimento venga chiesto per una nuova Sezione, costituita nell'anno.

8. Per gli iscritti onorari e benemeriti di cui ai commi 3 e 4 dell'art.4 dello Statuto, non è richiesta specifica domanda di ammissione ma esclusivamente la proposta del Consiglio di Sezione. Il riferimento, dell'art. 4 dello Statuto, alle medaglie d'oro si intende quelle conferite esclusivamente dalla Presidenza della Repubblica.
9. Non possono iscriversi all'Associazione o possono essere esclusi successivamente all'ammissione:
 - coloro che abbiano tenuto una condotta di vita non conforme ai principi morali e ai valori dell'Amministrazione della Polizia di Stato;
 - coloro che, per qualsiasi motivo, siano stati esclusi dall'Associazione Nazionale della Polizia di Stato o da altre associazioni similari.

Socio Poliziotto ad honorem

Art. 9

1. Il riconoscimento della qualità di Socio Poliziotto ad honorem, con relativa iscrizione all'albo d'onore, è conferito a soggetti non appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che si siano distinti nel promuovere la diffusione della cultura della legalità, dell'inclusione, dell'impegno civile e sociale e che abbiano comunque evidenziato qualità umane o professionali di indubbio rilievo, meritevoli di unanime riconoscimento, mostrando particolare vicinanza ai modelli valoriali della Polizia di Stato.
2. Il titolo è concesso con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su proposta del Questore della provincia di residenza dell'interessato, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 10 del presente Regolamento. La proposta del Questore deve essere corredata da un curriculum vitae dell'aspirante Socio e da una dettagliata relazione sulle motivazioni che sono alla base della proposta di conferimento della qualità di Socio Poliziotto ad honorem.
3. Il Socio Poliziotto ad honorem, in ragione del conferimento del titolo, si impegna a promuovere, in Italia e nel mondo, i principi ispirati alla cultura della legalità ed ai modelli valoriali della Polizia di Stato, diventandone ambasciatore.
4. Al riconoscimento della qualità di Socio Poliziotto ad honorem consegue il rilascio, da parte dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, del tesserino, delle mostrine e degli accessori dell'abito sociale, senza alcun onere a carico dell'interessato.

Commissione consultiva

Art. 10

1. Con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è istituita la Commissione consultiva con il compito di valutare i requisiti richiesti per il conferimento del titolo di Poliziotto ad honorem.
2. La Commissione consultiva è presieduta dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie ed è composta dal Capo Segreteria del Dipartimento, dal Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, dal Presidente dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione si avvale delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio Relazioni Esterne, Cerimoniale e Studi Storici della Segreteria del Dipartimento che assicurerà anche le attività di segreteria. Ai membri

della Commissione non spettano né compensi né rimborsi, a qualunque titolo dovuti, per l'opera prestata.

3. La Commissione, esaminate le proposte, formula un parere motivato non vincolante al Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Albo d'onore

Art. 11

1. Presso l'Ufficio Relazioni esterne, Cerimoniale e Studi Storici della Segreteria del Dipartimento è istituito l'Albo d'onore ove sono annotati i nominativi delle persone alle quali è conferita la qualità di Socio Poliziotto ad honorem, con indicazioni della data e del luogo di conferimento. Il predetto Ufficio curerà anche gli aggiornamenti e le cancellazioni dell'Albo.

Registro del Poliziotto ad honorem

Art. 12

1. Presso la Presidenza dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato è istituito un apposito registro ove sono annotati i nominativi delle persone alle quali è conferita la qualità di Socio Poliziotto ad honorem ed i relativi aggiornamenti.

Incompatibilità

Art. 13

1. In considerazione della natura dell'Associazione di cui all'art. 2 dello Statuto, le cariche sociali locali e nazionali sono incompatibili con gli incarichi apicali, centrali e periferici, di partiti e di associazioni sindacali, di altre Associazioni aventi gli stessi scopi nonché con quelle di Presidente della Regione, della Provincia e di Sindaco.
2. Il Socio che presenta la propria candidatura alle elezioni politiche o amministrative deve autosospendersi da ogni incarico sociale e non può utilizzare il logo per la sua campagna elettorale.
3. La sospensione decorre dalla data della presentazione della candidatura e termina il giorno successivo a quello delle elezioni.
4. Se il Socio non provvede ad autosospendersi, la sospensione è disposta dal Presidente Nazionale il quale ne informa il Consiglio Nazionale.
5. Durante la campagna elettorale, è vietato utilizzare il logo, le insegne, le strutture e gli strumenti dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, o che a questa possano riferirsi. In caso di violazione si procederà con l'attivazione del procedimento disciplinare, in virtù degli articoli 29 o 30 dello Statuto.

Perdita della qualità di Socio ed Iscritto

Art. 14

1. Quando si verifica una delle condizioni previste dall'art. 6 dello Statuto, il Consiglio di Sezione e il Consiglio Nazionale, per quanto di competenza, delibera la perdita della qualifica di Socio o il diniego al rinnovo dell'adesione all'iscritto.
2. Il Presidente della Sezione comunica all'interessato le determinazioni del Consiglio e lo invita a restituire la tessera sociale e tutto il materiale ad esso affidato in comodato d'uso, di proprietà della Sezione, dei Gruppi di

Volontariato o A.S.D., ed in particolare modo i capi di abbigliamento ove sia impresso il Logo, Denominazione o Acronimo dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

3. Con la notifica del provvedimento il Socio e l'iscritto perdono il diritto a fregiarsi delle insegne e dei simboli dell'Associazione.
4. Il conferimento della qualità di Socio Poliziotto ad honorem può essere revocato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sentita la Commissione consultiva, nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti previsti dalle norme statutarie o di onorabilità. Alla revoca consegue la cancellazione dall'Albo d'onore e del registro.
5. Il Socio che, all'atto dell'iscrizione, sottoscrive false attestazioni sui requisiti personali, morali e di condotta, decade dalla sua qualità di Socio con verbale del Consiglio di Sezione, cui segue una comunicazione all'interessato secondo le norme regolamentari sulle notifiche.
6. Nel caso in cui l'obbligo di versamento della quota sociale non sia soddisfatto entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento il Socio e l'iscritto verranno dimissionati d'ufficio, e la Presidenza Nazionale provvederà alla cancellazione dall'archivio nazionale informatico. Il Consiglio di Sezione può deliberare la riammissione del Socio o dell'iscritto moroso o dimissionario, non decaduto per false dichiarazioni, purché ancora in possesso dei requisiti previsti dalle norme statutarie, con il pagamento degli anni non versati. In caso contrario il Socio o l'iscritto perderanno la loro storia associativa e gli sarà rilasciata la tessera come nuovo iscritto.

Tessera

Art. 15

1. Al Socio ammesso all'Associazione, è rilasciata, previo pagamento della quota associativa, la tessera come da modello di cui all'allegato "I".
2. Agli Iscritti ammessi all'Associazione è rilasciata la tessera di adesione, di cui all'allegato "I", previa corresponsione di un contributo liberale minimo stabilito dal Consiglio Nazionale.
3. All'iscritto onorario e benemerito, per titoli il Presidente Nazionale rilascia un attestato con l'indicazione del titolo di appartenenza all'Associazione e la tessera sociale.
4. La quota associativa e il contributo liberale, stabiliti dal Consiglio Nazionale, deve essere versata in un'unica soluzione alla Sezione di appartenenza, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. All'atto del versamento la Segreteria Sezionale rilascia apposita ricevuta con il bollino di annualità da applicare sulla tessera. Il bollino è fornito alle Sezioni dalla Segreteria Nazionale in tempi utili.
5. Gli iscritti onorari e benemeriti per titoli non sono tenuti a versare la quota sociale.
6. I Soci Poliziotti ad honorem non sono tenuti al versamento della quota associativa. Gli oneri di spesa per il rilascio e il tacito rinnovo, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 14 comma 4, sono a carico della Presidenza Nazionale.

Diritti e Doveri del Socio e dell'iscritto

Art. 16

1. I Soci e gli Iscritti hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali sociali;
 - b) fruire dei servizi e delle agevolazioni assicurati dall'Associazione;
 - c) ricevere la rivista ufficiale dell'Associazione;
 - d) partecipare operosamente alle attività sociali, culturali, e ricreative organizzate dalla propria Sezione;
 - e) partecipare alle manifestazioni, se richiesto dalla Sezione, indossando l'abito sociale e fregiandosi dei distintivi sociali;
 - f) partecipare alle attività volontariato, aderendo ai Gruppi di Volontariato e Protezione Civile e alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, nel rispetto delle norme ad essi imposte;
 - g) partecipare alle attività formative secondo l'organizzazione e regolamentazione previste;
2. I Soci e gli Iscritti hanno il dovere di:
 - a) Pagare la quota associativa e il contributo entro i tempi previsti dallo statuto;
 - b) Tenere un comportamento approntato sulla correttezza, legalità, lealtà, imparzialità e diligenza salvaguardando i valori etici della Polizia di Stato e dell'Associazione Stessa;
 - c) Prendere visione del Codice Etico adeguandosi ai propri comportamenti.
 - 3) I Soci e gli Iscritti hanno pari dignità tra loro; le gerarchie sono stabilite in relazione alla carica sociale rivestita e non dal grado o dalla qualifica posseduta.

Assemblea Nazionale

Art.17

1. L'Assemblea Nazionale, in virtù del comma 1 dell'art. 8 dello Statuto, è l'organo sovrano dell'Associazione e ne esprime la volontà direttamente con le delibere dell'assemblea o per mezzo degli organi che la rappresentano.
2. L'Assemblea è validamente costituita se in prima convocazione è presente la maggioranza dei Presidenti di Sezione o, in assenza, dai Vice Presidenti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
3. Le convocazioni dell'Assemblea Generale, a cura del Presidente Nazionale, sono comunicate tramite sito ANPS, sulla piattaforma del programma informatico nazionale o e-mail associativa nei tempi previsti dallo Statuto.
4. Le Sezioni che, per qualsiasi motivo, non possono partecipare con propri rappresentanti all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altra Sezione mediante specifica delega conferita dal Consiglio della Sezione. Ogni Sezione può ricevere al massimo due deleghe.
5. Il verbale del conferimento della delega deve pervenire alla Segreteria Nazionale prima dell'inizio della seduta assembleare.
6. Copia della delega deve essere trasmessa al delegato che la consegnerà alla Segreteria Nazionale al momento dell'accreditamento per la votazione.
7. Il delegato, oltre ai voti della propria Sezione, è portatore dei voti della Sezione delegante.

Funzionamento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria

Art. 18

1. All'apertura dei lavori i partecipanti nominano, su proposta del Presidente Nazionale, due segretari di seduta e, nel caso di votazioni segrete, due scrutatori.
2. Le votazioni dell'Assemblea Nazionale avvengono per alzata di mano salvo richiesta di voto segreto fatta da almeno 1/3 dei presenti. In quest'ultimo caso l'elettore, dopo il voto, depone la scheda ripiegata nell'apposita urna. Il Presidente Nazionale, subito dopo lo scrutinio, ne comunica l'esito. Nell'elezione per il rinnovo delle cariche sociali nazionali l'esito delle stesse viene comunicato dal Presidente della Commissione di Scrutinio.
3. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente Nazionale, le sue funzioni nella riunione sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o da altro Vice Presidente. In loro assenza le funzioni sono svolte dal Consigliere Nazionale primo eletto.
4. Il Presidente di Assemblea presiede i lavori della riunione e disciplina gli interventi degli aventi diritto.
5. Gli aventi diritto che intendono prendere la parola, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, devono prenotarsi consegnando ai Segretari di seduta il riassunto scritto del loro intervento che sarà allegato al verbale della riunione. Il Presidente di Assemblea fissa l'ordine degli interventi e il tempo a disposizione per l'illustrazione dell'argomento. Dopo le eventuali repliche, il Presidente di Assemblea dichiara chiusa la discussione.
6. I Segretari di seduta redigono il verbale della riunione dell'Assemblea Nazionale che deve essere da loro sottoscritto e dal Presidente di Assemblea.
7. Ultimati i lavori assembleari, il verbale è conservato nella Segreteria Nazionale.
8. Le determinazioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci saranno rese note ai Presidenti di Sezione.

Procedure modifica Statuto e Assemblea Nazionale Straordinaria

Art. 19

1. L'Assemblea Nazionale deve essere convocata in via straordinaria:
 - qualora venga deliberata dal Consiglio Nazionale per affari improvvisi ed urgenti;
 - quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un quinto dei Presidenti di Sezione;
 - su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, in casi di particolare necessità e urgenza.
 - per modificare lo Statuto.
2. L'Assemblea Straordinaria può seguire quella Ordinaria con le stesse modalità operative previste dall'art. 18 del presente Regolamento.
3. Per le modifiche Statutarie il Consiglio Nazionale, dopo aver approntato una bozza dell'articolato, anche tramite una sua specifica commissione, la discute e l'approva in una apposita riunione. La bozza dovrà essere trasmessa a tutte le Sezioni per le valutazioni ed eventuali richieste di modifica. Il Consiglio Nazionale, ricevuti i pareri, si riunisce per esaminarli ed approvare definitivamente la bozza con le modifiche statutarie a maggioranza semplice. Il documento viene trasmesso all'Autorità di Vigilanza per l'approvazione e, successivamente, viene portato alla

ratifica definitiva dell'Assemblea Nazionale Straordinaria a maggioranza semplice dei Presidenti di Sezione intervenuti.

Consiglio Nazionale

Art. 20

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale, di norma, ogni tre mesi.
2. Il Presidente Nazionale convoca, per email associativa, il Consiglio Nazionale fissando la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione consigliare.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso un diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni possono svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza in videoconferenza o teleconferenza, a condizioni che:
 - a. Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
 - b. Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente la discussione oggetto di verbalizzazione;
 - c. Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, e può deliberare, quando è presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe che rappresentino i componenti del Consiglio Direttivo assenti.
5. Per particolari esigenze la riunione può essere richiesta, in via straordinaria, da almeno otto Consiglieri Nazionali. In tal caso la convocazione deve essere fatta dal Presidente Nazionale non oltre i venti giorni dalla richiesta, con preavviso di almeno cinque giorni.
6. L'ordine del giorno può essere integrato con argomenti prospettati dai singoli Consiglieri Nazionali, almeno dieci giorni prima della data della riunione.
7. I Consiglieri Nazionali che, per giustificato motivo, non possono prendere parte alla riunione hanno facoltà di comunicare per iscritto il loro parere sulle questioni poste all'ordine del giorno.
8. Presiede la seduta il Presidente Nazionale, o in su assenza, un Vice Presidente Nazionale.
9. Il Presidente Nazionale, all'inizio della seduta, da lettura delle eventuali integrazioni o modifiche dell'ordine del giorno proposte dai singoli Consiglieri Nazionali.
10. Il Consiglio Nazionale, a maggioranza, delibera sulle questioni all'ordine del giorno.
11. Il Collegio dei Sindaci Nazionali dovrà trasmettere, possibilmente ad ogni riunione, una relazione di verifica amministrativa riguardante la situazione della gestione delle risorse. Il Segretario Economo dovrà sempre partecipare alle riunioni consiliari.
12. Ad ogni riunione del Consiglio Nazionale viene nominato, tra i Consiglieri Nazionali, un segretario di seduta che redigerà il verbale con allegato l'elenco sottoscritto dei partecipanti e firmato dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, da un Vice Presidente Nazionale. Il verbale viene, poi, trasmesso a tutti i Consiglieri.

Incarichi Consiglieri Nazionali

Art. 21

1. Il Presidente Nazionale, al fine di attivare le iniziative necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali, può affidare a Consiglieri Nazionali, Soci o Iscritti particolarmente qualificati, lo studio di problemi tecnico-amministrativi e l'organizzazione di determinate attività associative.
2. Il delegato comunica al Consiglio Nazionale i risultati dell'incarico con dettagliata informativa. Tiene, comunque, periodicamente informato il Presidente Nazionale sull'andamento delle attività a esso delegate.

Decadenza del Consigliere

Art. 22

1. Il Consigliere Nazionale ha il dovere di partecipare alle riunioni consiliari.
2. La mancata partecipazione alla riunione deve essere adeguatamente motivata.
3. Il Consigliere che viola le norme dei commi 6 e 7 dell'art. 10 dello Statuto, nella successiva riunione, è dichiarato dal Consiglio decaduto dall'incarico.
4. La data di tale riunione è comunicata all'interessato dal Presidente Nazionale
5. Lo stesso ha facoltà di intervenire alla riunione per illustrare le argomentazioni difensive.
6. Contro il provvedimento di decadenza è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Proviviri.
7. Il ricorso, corredato dalla documentazione difensiva, deve essere inviato al Presidente Nazionale, il quale lo trasmette al Collegio dei Proviviri con le proprie osservazioni.
8. Le determinazioni hanno carattere definitivo e sono notificate al Presidente Nazionale e all'interessato dal Presidente del Collegio.

Presidente, Vice Presidenti Nazionali e Segretario Economo

Art. 23

1. Il Consiglio Nazionale nella prima riunione del mandato elegge, a scrutinio segreto, il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale Vicario e due vice Presidenti Nazionali.
2. Il Consiglio Nazionale nomina successivamente il Segretario Economo Nazionale.

Ratifica degli incarichi

Art. 24

1. A norma dell'articolo 15 dello Statuto, le nomine del Presidente, del Vice Presidente Vicario, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Nazionali devono essere ratificate dall'Organo di Vigilanza.
2. A tal fine, dopo il conferimento degli incarichi, il Presidente trasmette l'elenco nominativo degli eletti all'Organo di Vigilanza il quale provvede a emettere il provvedimento di ratifica, che verrà successivamente notificato ai singoli interessati a cura della Segreteria Nazionale.

Sfiducia del Presidente Nazionale, Vice Presidenti Nazionali, Consiglieri Nazionali e Segretario Economo

Art. 25

1. Il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti ed i Consiglieri Nazionali, a norma dell'art. 12, 13 e 14 dello Statuto, possono essere sfiduciati e revocati dalla carica se vengono meno ai doveri relativi alle loro funzioni.
2. La sfiducia deve essere richiesta da almeno otto Consiglieri Nazionali con proposta motivata e illustrata in un'apposita riunione del Consiglio.
3. Il Presidente deve convocare la riunione del Consiglio entro 20 giorni dalla data in cui è stata notificata la richiesta.
4. L'interessato ha la facoltà di essere presente alla riunione e di esporre le sue argomentazioni difensive.
5. Subito dopo la discussione il Consiglio delibera con voto segreto sulla proposta.
6. Il provvedimento di sfiducia, e della conseguente revoca dell'incarico, è adottato a maggioranza qualificata dal Consiglio. Alla votazione non partecipa l'interessato.
7. Il provvedimento, stante la sua natura, ha carattere definitivo.
8. Il Consiglio procede, nella stessa riunione, alla sostituzione dell'incarico rimasto vacante con il primo dei non eletti nell'ultima seduta elettorale.
9. La revoca dell'incarico al Segretario Economo Nazionale è adottata, in qualsiasi riunione del Consiglio Nazionale e su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, a maggioranza semplice dei presenti.

Procedimenti disciplinare componenti Organi Sociali Nazionali

Art. 26

1. Quando un Consigliere Nazionale, un componente del Collegio dei Sindaci Nazionali o dei Proviviri viene meno ai doveri della propria funzione con evidenti e documentati riscontri, è sottoposto a procedimento disciplinare per violazione del dettato normativo di cui all'art. 29 e 30 dello Statuto dalla Commissione Nazionale di Disciplina. La proposta è inoltrata dal Presidente Nazionale, con le garanzie dell'art. 33 dello Statuto ed in presenza di accertate gravi violazioni della funzione. Il Consiglio Nazionale nella prima seduta utile valuta la relazione del Collegio di Disciplina e ne determina, a maggioranza qualificata, la sanzione o la revoca del mandato.
2. Il ruolo revocato di Consigliere Nazionale, di Sindaco Nazionale o Probo Viro è surrogato con il primo dei non eletti nell'ultima tornata elettorale secondo la relativa graduatoria.
3. I provvedimenti di revoca dall'incarico e di nuove nomine sono comunicati, all'Organo di vigilanza e ai Presidenti delle Sezioni.

Compiti del Presidente e dei Vice Presidenti

Art. 27

1. Il Presidente, unifica tutte le articolazioni dell'Associazione, e la rappresenta verso le altre strutture associative, Enti pubblici e privati e la società civile. I suoi compiti sono fissati dall'art. 12 dello Statuto, mentre quelli dei Vice Presidenti sono indicati nel successivo art. 13.
2. In relazione a tale normativa il Vice Presidente Nazionale Vicario, in caso di assenza o di impedimento del Presidente Nazionale, ne assume tutti i compiti e le prerogative.

3. Può essere delegato dal Presidente Nazionale alla trattazione di problematiche associative di particolare rilevanza. In tal caso lo tiene costantemente informato dei loro sviluppi.
4. Ciascuno degli altri due Vice Presidenti Nazionali svolgono compiti di coordinamento generale sulla zona di propria competenza, oltre agli incarichi specifici loro assegnati dal Presidente Nazionale.
5. Le Regioni comprese nelle zone territoriali Nord, Centro e Sud Italia, per il coordinamento da parte del Vice Presidente Nazionale Vicario e dei Vice Presidenti Nazionali, saranno stabilite dal Consiglio Nazionale a maggioranza semplice e potranno essere sempre modificate nel caso di eventuali necessità.
6. Il Vice Presidente Nazionale Vicario ed i Vice Presidenti Nazionali, nella loro attività di coordinamento, di stimolo e di informazione dell'attività sociale, saranno coadiuvati dai Rappresentanti Regionali.

Rappresentante Regionale

Art. 28

1. Il Rappresentante Regionale, incaricato tra i Presidenti di Sezione regionali, che non deve far parte del Consiglio Nazionale, è il punto di riferimento sul territorio per le Sezioni, alle quali fornisce consulenza e sostegno allo sviluppo organizzativo e alle attività di promozionali dell'immagine della struttura.
2. Il Rappresentante Regionale, incaricato o sostituito a maggioranza semplice dai Presidenti di Sezione, interagisce con le Sezioni di competenza verificandone le necessità e le problematiche che rappresenta al Vice Presidente Nazionale competente per territorio, per le immediate e opportune determinazioni, il quale informa tempestivamente il Presidente Nazionale nel caso di complesse situazioni.

Segreteria Nazionale

Art. 29

1. La Segreteria Nazionale è coordinata da un Capo Segreteria, tra i Soci, nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.
2. La Segreteria Nazionale è articolata in Uffici secondo le esigenze organizzative e strutturali indicate dal Presidente Nazionale.
3. La pianta organica del personale, composta da Soci o Iscritti, è approvata dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale per l'autorizzazione alla spesa sul capitolo di bilancio in considerazione che ai componenti sono corrisposti contributi a titolo di rimborso spese

Segretario Economico Nazionale

Art. 30

1. Il Segretario Economico nazionale, cura gli adempimenti secondo l'art. 14 dello Statuto e qualora, per la mole di lavoro lo dovesse ritenere necessario, può chiedere al Consiglio Nazionale di potersi avvalere della collaborazione di altro Socio o Iscritto di adeguate capacità nel settore.

Collegio dei Sindaci Nazionali

Art.31

1. Il Collegio dei Sindaci Nazionali, a norma del comma 1 dell'art. 17 dello Statuto, è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

2. Il bilancio consuntivo annuale verrà certificato da un revisore dei conti, regolarmente iscritto all'albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il Collegio dei Sindaci Nazionali, si riunisce almeno ogni tre mesi per gli adempimenti di cui al comma 6 del richiamato art. 17.
4. Il Presidente del Collegio con la convocazione della riunione, fissa la data, il luogo e indica l'ordine del giorno.
5. La convocazione deve avvenire almeno 20 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza può essere fatta anche con preavviso di tre giorni seguendo le disposizioni sulle notifiche.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti del Collegio il quale cura la stesura del verbale della riunione che, sottoscritto dai componenti del Collegio, trasmette al Segretario Economico Nazionale.
7. Nel verbale è dato conto delle attività svolte dal Collegio e il Presidente, con apposita relazione, informa il Consiglio Nazionale dell'andamento contabile dell'Associazione e formula eventuali proposte di correttivi gestionali.
8. La documentazione contabile e i verbali delle riunioni del Collegio sono custoditi dal Segretario Economico Nazionale in apposito archivio, anche informatico, al quale i Consiglieri Nazionali hanno facoltà di accesso.
9. Il Sindaco assente alla riunione verrà sostituito, per quella seduta, dal primo dei supplenti. Valgono per il Collegio dei Sindaci Nazionali, per analogia, le stesse norme di cui al comma 5, 6 e 7 dell'art. 10 previste per il Consiglio Nazionale riguardo le assenze. Sarà il Collegio dei Sindaci Nazionali a dichiarare dimissionario il Sindaco Nazionale nella prima riunione successiva. La decadenza verrà comunicata entro 30 giorni tramite la notifica prevista dall'art. 69 del Regolamento. Nella stessa riunione verrà integrato nel Collegio dei Sindaci Nazionali il primo dei supplenti. Nel caso in cui tutti i supplenti siano stati convocati ma non avessero accettato l'incarico si passerà al primo dei non eletti.
10. Il Consiglio Nazionale può valutare la nomina di un consulente, con provata esperienza tecnico amministrativa, che potrà partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale senza diritto di voto.

Collegio dei Probiviri

Art.32

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci membri e due supplenti, come prescritto nel comma 1 dell'art. 18 dello Statuto.
2. Per l'eleggibilità, per durata del mandato, per la sostituzione e per la cessazione della carica dei Probiviri sono assimilabili le stesse norme previste per il Collegio dei Sindaci Nazionali. Anch'essi non possono ricoprire altre cariche sociali sia centrali sia periferiche.
3. Il Collegio dei Probiviri, si riunisce almeno una volta l'anno, svolgendo funzioni consultive e giudicanti.
4. Nella prima riunione elegge il Presidente del Collegio, a maggioranza semplice dai membri effettivi, che potrà essere sostituito, in caso di impedimento, dal componente più anziano di età.
5. In sede consultiva si pronuncia sulle questioni che gli sono poste dal Consiglio Nazionale. In sede giudicante si pronuncia sui ricorsi e sui conflitti tra Organi, a norma dell'art. 18 dello Statuto.

6. I ricorsi diretti al Collegio dei Probiviri sono ricevuti dal Presidente Nazionale, il quale li trasmette al Presidente del Collegio corredati con le proprie osservazioni, e ne informa il Consiglio Nazionale.
7. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, tramite email istituzionale, convoca la riunione del Collegio, fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno.
8. La riunione può avvenire anche in collegamento audio/video attraverso sistemi di comunicazione a distanza, a condizione che:
 - a. sia consentito al Presidente del Collegio di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
9. In tal caso, nella lettera di convocazione, il Presidente del Collegio, oltre alla data e l'ora e l'ordine del giorno, indicherà il link su cui collegarsi.
10. La convocazione deve avvenire almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche con preavviso di tre giorni con i mezzi più idonei. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti del Collegio il quale cura la redazione del verbale della riunione. Il Verbale, sottoscritto dai componenti il Collegio, è trasmesso, unitamente alla delibera collegiale, al Presidente Nazionale il quale provvede a notificare la decisione all'interessato e a informarne il Consiglio Nazionale nella prima riunione utile.
11. Contro il provvedimento del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso al tribunale della città ove ha sede la Presidenza Nazionale. Il ricorso non sospende l'esecutorietà del provvedimento impugnato.
12. I ricorrenti al Collegio dei Probiviri dovranno anticipare le spese del giudizio secondo i criteri disposti dal Consiglio Nazionale. La somma verrà restituita solo nel caso di giudizio favorevole. Non sarà possibile procedere all'attivazione del ricorso senza aver ottemperato a tale obbligo.

Le Sezioni e le Delegazioni all'estero

Art. 33

1. L'Associazione realizza sul territorio le sue finalità attraverso la Sezione che assume il nome della località dove ha sede. La valutazione dalla distanza è nella discrezionalità del Consiglio Nazionale. Non si possono costituire più Sezioni nell'ambito dello stesso Comune.
2. Per la costituzione di una Sezione, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 dello Statuto, sono necessari non meno di cinquanta aderenti di cui almeno 26 Soci di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto.
3. Il Consiglio Nazionale, in presenza di particolari situazioni, può autorizzare la costituzione di una Sezione anche con un numero inferiore di Soci.
4. Per eventuali sedi all'estero si procede con l'apertura di Delegazioni, a cui viene concesso il marchio e la denominazione, che dipendono direttamente dal Consiglio Nazionale che nomina il delegato che potrà essere un appartenente o ex appartenente alla Polizia di Stato o un suo familiare diretto. Non vi sono limiti numerici di aderenti. Sarà possibile nominare delegato anche un appartenente alle forze di Polizia della nazione in cui si richiede l'apertura della delegazione, ma di origini italiane e che riconosca e condivida i valori dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Istituzione nuove Sezioni

Art. 34

1. L'istituzione di nuove Sezioni è deliberata dal Consiglio Nazionale.
2. A tal fine i proponenti, devono inviare al Presidente Nazionale, tramite i Vice Presidenti Nazionali di area, una motivata richiesta con l'indicazione del numero dei Soci inizialmente previsti, della sede e delle risorse economiche, se già disponibili.
3. Il Presidente Nazionale ne informa il Consiglio Nazionale con le proprie valutazioni.
4. Le determinazioni del Consiglio Nazionale sono comunicate ai proponenti dal Presidente Nazionale.
5. In caso di rigetto della richiesta, il Consiglio Nazionale provvede ad annullare gli atti eventualmente già compiuti.

Modalità di costituzione di una Sezione o una Delegazione all'estero

Art. 35

1. La richiesta di costituzione di una Sezione o di una Delegazione all'estero deve essere indirizzata al Presidente Nazionale.
2. Il Presidente, sentito il Vice Presidente Nazionale di zona per le sedi in Italia, trasmette la richiesta con le proprie osservazioni al Consiglio Nazionale che, verifica la sussistenza dei presupposti statuari e regolamentari, ed in particolare:
 - a) La conformità delle richieste di trasferimento di Soci o di Iscritti in altre Sezioni;
 - b) le richieste di nuovi Soci;
 - c) le richieste di nuovi Iscritti;
 - d) l'ubicazione della sede legale;
 - e) le risorse economiche dichiarate disponibili.Successivamente il Consiglio Nazionale nomina un Commissario Straordinario per avviare la procedura di costituzione.
3. Il Commissario Straordinario incaricato, convoca i Soci aderenti per il tesseramento al termine del quale viene autorizzato ad indire le elezioni per gli Organi Sezionali.
4. Una volta ratificato dal Consiglio Direttivo, il neo eletto Presidente provvederà a chiedere l'attribuzione del Codice Fiscale presso l'Agenzia delle Entrate.

Gruppi di Volontariato e Associazioni Sportive Dilettantistiche

Art. 36

1. Dopo la regolare costituzione della Sezione, e dei suoi organi, il Consiglio di Sezione ha facoltà di richiedere l'apertura di un Gruppo di volontariato o di un'Associazione Sportiva Dilettantistica (indicata successivamente come A.S.D.), con istanza da trasmettere alla Presidenza Nazionale.
2. Se valutata positivamente, concederà l'autorizzazione per l'utilizzo del marchio con l'obbligo, da parte degli Associati al Gruppo di Volontariato o dell'A.S.D., di accettazione delle regole, di cui al precedente art. 3, le linee guida per lo svolgimento dell'attività ad essi consentite ed il codice etico. La violazione alle precedenti disposizioni prevede il ritiro incondizionato del marchio. Tutti gli aderenti all'A.N.P.S. possono iscriversi ai Gruppi di Volontariato o alle A.S.D. costituite su tutto il territorio nazionale previa accettazione dei rispettivi Consigli Direttivi.

3. Gli Associati ai Gruppi di Volontariato e alle A.S.D. non possono rivestire cariche sociali in entrambi gli Enti.
4. Gli Associati ai Gruppi di Volontariato e alle A.S.D. indossano vestiario conforme al modello e con i distintivi fissati dal Consiglio Nazionale prodotti esclusivamente da una ditta autorizzata.
5. La Sezione ed i Gruppi di Volontariato e A.S.D. devono dotarsi di un proprio codice fiscale.
6. Ogni Sezione può chiedere la costituzione di un solo Gruppo di Volontariato e una sola A.S.D. che, se necessario, può essere una polisportiva.

Commissariamento e Scioglimento della Sezione

Art. 37

1. In presenza di irregolarità gestionali, o nei casi in cui non sia possibile assicurare alla Sezione il normale e sereno funzionamento, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario Straordinario.
2. Dispone, quindi, lo scioglimento della Sezione qualora il Commissario Straordinario non riesca a ristabilirne il normale funzionamento.
3. Lo scioglimento della Sezione è disposto, dal Consiglio Nazionale, anche quando, nel corso dell'anno, i Soci e gli Iscritti risultino inferiori al numero minimo previsto.
4. In casi eccezionali il Consiglio Nazionale può comunque autorizzare la prosecuzione temporanea dell'attività della Sezione in attesa della ricostituzione della base associativa necessaria.

Intestazione e dedica di una Sezione

Art. 38

1. Il Consiglio di Sezione può deliberare, previo assenso dei familiari, che la Sezione sia intestata ad un caduto appartenente alla Polizia di Stato, di qualsiasi ruolo, a cui è stata concessa dalla Presidenza della Repubblica una medaglia al valore militare o civile, dandone preventivamente notizia al Presidente Nazionale.
2. Il nome del commemorato precede quello della località ove ha sede la Sezione.
3. La delibera deve essere trasmessa al Consiglio Nazionale per la ratifica.
4. I Consigli di Sezione possono dedicare ambienti della Sezione ad appartenenti alla Polizia di Stato con caratteristiche diverse da quanto previsto per le intestazioni del comma 1, previa ratifica del Consiglio Nazionale.
5. L'Assemblea dei Soci Sezionale può, su proposta del Consiglio di Sezione, indicare un Presidente Emerito di Sezione. Tale qualità, esclusivamente onorifica, viene assegnata al merito tra gli ex Presidenti che, oltre ad aver svolto più mandati associativi nella carica, si siano distinti nel promuovere la diffusione della cultura della legalità, dei valori associativi tramite un costante impegno civile e sociale. La Presidenza Nazionale rilascerà un diploma onorifico, per tale titolo, al Socio indicato.

Organi della Sezione

Art 39

1. Gli organi della Sezione, a norma dell'art. 7 dello Statuto, sono:
 - a. L'Assemblea dei Soci Sezionale;
 - b. Il Consiglio di Sezione;

- c. Il Presidente di Sezione;
- d. Il Vice Presidente di Sezione;
- e. Il Collegio dei Sindaci di Sezione.

Assemblea dei Soci Sezionale

Art. 40

1. L'Assemblea dei Soci Sezionale è composta da tutti i Soci, di cui all'art. 4 comma 1, ed è convocata almeno una volta l'anno.
2. La convocazione scritta deve essere inviata, tramite email istituzionale, alla casella di posta elettronica o canale social whatsapp indicate dal Socio all'atto dell'iscrizione, almeno trenta giorni prima della data fissata e deve contenere il giorno, l'ora di inizio dei lavori, luogo e l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizioni che:
 - a. sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti dell'ordine del giorno.

In questo caso, oltre alla data, l'ora e ordine del giorno, dovrà riportare anche il codice di accesso e l'indicazione della piattaforma su cui si svolgerà l'adunanza. Questa modalità non potrà essere svolta per le Assemblee straordinarie o quando è prevista una votazione segreta.

4. Le votazioni possono essere a scrutinio palese o a scrutinio segreto. Le votazioni che interessano le persone sono sempre a scrutinio segreto.
5. Le delibere assunte dall'Assemblea, ratificate dal Consiglio Nazionale, vincolano i Soci, compreso gli assenti o dissenzienti.
6. Il Socio che intende prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno deve farne richiesta scritta prima dell'inizio dei lavori, con l'indicazione dell'argomento che intende trattare.
7. Il Presidente dell'Assemblea, stabilisce l'ordine degli interventi, e il tempo a disposizione per l'illustrazione degli argomenti, anche in relazione all'orario fissato per la chiusura dei lavori dell'Assemblea. Della riunione si redige verbale sottoscritto dal Segretario di seduta nominato dall'Assemblea all'apertura dei lavori e dal Presidente di Sezione o dal Vice Presidente in sua assenza. (allegato "L").
8. Il Presidente della Sezione, sentito il Consiglio di Sezione, può convocare l'Assemblea ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
9. Nelle Assemblee in cui è prevista la votazione, il Presidente, dopo aver dichiarata aperta la seduta, nomina un segretario e due scrutatori.
10. Per l'esercizio del voto il Socio deve essere in regola con i doveri sociali.
11. Solo i Soci di cui all'art. 4 comma 1 possono votare per l'elezione e la sfiducia agli Organi sezionali.

Validità dell'Assemblea dei Soci Sezionale

Art. 41

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
2. Sono approvate tutte le proposte che ottengono la maggioranza dei voti, fatte salve le ipotesi in cui lo Statuto prevede maggioranze diverse.

Assemblea dei Soci Sezionale Straordinaria

Art. 42

1. Il Presidente di Sezione, deve convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci se a farne richiesta sia almeno un terzo dei Soci, entro venti giorni dalla richiesta;
2. La richiesta di convocazione dell'Assemblea deve:
 - a) essere depositata formalmente nella Segreteria della Sezione e contestualmente comunicata al Vice Presidente Nazionale di zona;
 - b) essere motivata con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, e corredata con:
 - b1) l'elenco nominativo dei Soci che hanno sottoscritto la convocazione;
 - b2) l'indicazione del numero della tessera sociale.
3. Se il Presidente della Sezione non provvede sulla richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea, di cui al precedente comma 1, la convocazione della stessa è fatta dal Vice Presidente Nazionale di zona entro ulteriori venti giorni.

Consiglio di Sezione e Presidente di Sezione

Art. 43

1. Il Consiglio di Sezione ed il Collegio dei Sindaci di Sezione sono eletti direttamente dall'Assemblea, mentre il Presidente ed il Vice Presidente sono scelti dal Consiglio di Sezione tra i suoi componenti, nella prima riunione consiliare dopo l'elezione.
2. Il Presidente di Sezione può nominare un Segretario Economo Sezionale ed altri collaboratori con specifici incarichi, oltre che tra i Consiglieri di Sezione, anche tra i Soci o Iscritti. Tali nomine vanno ratificate dal Consiglio di Sezione. Il Segretario Economo Sezionale, indicato tra i Soci od Iscritti, partecipa alle riunioni del Consiglio di Sezione senza diritto di voto.
3. Il Presidente di Sezione è il Legale rappresentante della Sezione. Cura le attività e le iniziative, da esecuzione alle delibere del Consiglio e presiede l'Assemblea dei Soci Sezionale.
4. Il Consiglio di Sezione svolge le funzioni uguali a quelle del corrispondente Organo Centrale, applicando, per quanto compatibili, le stesse norme. Di ogni riunione viene redatto un verbale come indicato nell'allegato "M" del presente Regolamento.

Collegio dei Sindaci di Sezione

Art. 44

1. Il Collegio dei Sindaci di Sezione svolge funzioni uguali a quelle del corrispondente Organo Centrale, applicando, per quanto compatibili, le stesse norme. Di ogni riunione viene redatto un verbale come indicato nell'allegato "N" del presente Regolamento.

2. Il Sindaco, che nella votazione ha conseguito il maggior numero di preferenze, assume la funzione di Presidente del Collegio. Lo stesso assume tutte le iniziative necessarie per il controllo contabile delle risorse economiche della Sezione.
3. Nel verbale della riunione, il Collegio dei Sindaci di Sezione evidenzia le risultanze della verifica contabile e formula eventuali proposte migliorative della gestione della struttura.
4. Il Presidente del Collegio, con apposita relazione, rappresenta al Consiglio di Sezione le risultanze del controllo gestionale e formula eventuali suggerimenti.
5. Nel caso in cui, durante le consultazioni elettorali, non si raggiunga il numero minimo previsto dallo Statuto, per mancanza di candidature, il Collegio comunque mantiene la sua funzione.

Proposte e richieste al Dipartimento della Pubblica Sicurezza o ad altri Enti Pubblici

Art. 45

1. Nell'ambito dell'attività del Sodalizio, gli Organi della Sezioni, e tanto meno i singoli Soci, non hanno la facoltà di inoltrare direttamente istanze o proposte alle Direzioni e agli Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, all'Autorità di Vigilanza o ad altri Enti pubblici e privati a nome dell'Associazione.
2. Ogni proposta o istanza deve essere inoltrata al Presidente Nazionale dal Presidente della Sezione d'intesa con il Vice Presidente Nazionale di zona.
3. Le proposte dei Soci su iniziative utili alle finalità associative possono essere indirizzate soltanto al Presidente della Sezione che, sentito il Consiglio di Sezione, le trasmette al Presidente Nazionale d'intesa con il Vice Presidente Nazionale di zona.
4. L'inosservanza delle indicate preclusioni costituisce grave mancanza disciplinare.
5. Il Presidente Nazionale adotta direttamente le eventuali opportune iniziative e ne informa il Consiglio Nazionale.
6. Le determinazioni adottate sono comunicate al Presidente della Sezione interessata.

Delegazioni Sezionali

Art. 46

1. La Sezione, per meglio rispondere alle necessità di Soci e Iscritti dislocati sul territorio, ottimizzando le sue attività associative e promozionali, può articolare la sua organizzazione in Delegazioni Sezionali in comuni situati nella stessa provincia. Viene retta da un Delegato, nominato dal Consiglio di Sezione, che non ha nessuna autonomia amministrativa e gestionale.
2. L'istituzione e la cessazione delle attività delle Delegazioni Sezionali è deliberata dal Consiglio di Sezione e comunicata al Vice Presidente Nazionale di zona.
3. L'istituzione e la cessazione delle attività delle Delegazioni Sezionali deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale.
4. I Soci e gli Iscritti delle Delegazioni sono considerati a tutti gli effetti appartenenti alla Sezione dalla quale la struttura dipende.
5. La Delegazione non può costituire Gruppi di Volontariato o A.S.D..

6. La Delegazione Sezionale è sottoposta alla vigilanza e al controllo del Consiglio di Sezione che può stabilire la cessazione delle attività ove non fosse più necessaria.

**Partecipazione alle riunioni dei Consigli di Sezione,
Gruppi Volontariato e A.S.D.**

Art. 47

1. I responsabili dei Gruppi di Volontariato, delle A.S.D., o loro delegati, partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Sezione al quale riferiscono in ordine alle attività svolte e prospettano eventuali iniziative da intraprendere. Analogamente il Presidente di Sezione, o un suo delegato, partecipa alle riunioni dei Gruppi di volontariato e delle A.S.D..

**Procedure per le elezioni degli Organi Sociali Nazionali
Convocazione**

Art. 48

1. Il mandato degli Organi Sociali Nazionali ha la durata di cinque anni.
2. Nell'anno di scadenza del mandato il Presidente Nazionale convoca il Consiglio Nazionale fissando la data delle elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali Nazionali. Contestualmente nomina, all'interno del Consiglio Nazionale, la Commissione Elettorale Centrale, composta dal Presidente della Commissione, da un segretario e due componenti i quali hanno il compito di verificare la regolarità delle candidature, l'ammissibilità dell'elettorato passivo, la trattazione di eventuali ricorsi e sulle controversie in ordine alla procedura elettorale.
3. Il Presidente Nazionale, almeno 90 giorni prima della data fissata dal Consiglio Nazionale per le elezioni, convoca l'Assemblea Nazionale per l'elezione degli Organi Sociali Nazionali.
4. La convocazione è fatta con atto scritto, inviata sulla casella di posta elettronica istituzionale delle Sezioni e con l'inserimento sul sito nazionale, nel quale sono indicati il luogo, la data della riunione, le modalità per la presentazione delle candidature e l'orario di apertura e chiusura dei seggi.

Candidature

Art. 49

1. Il Presidente Nazionale mette a disposizione della Commissione Elettorale Centrale l'elenco, aggiornato alla data della convocazione, dei Soci di ciascuna Sezione in regola con il versamento delle quote associative.
2. Ogni Presidente di Sezione e Socio, in possesso dei prescritti requisiti Statutari, per le singole cariche nazionali, può proporre la propria candidatura per uno solo degli organismi da eleggere con istanza, come da allegato "O" al presente Regolamento, trasmessa alla Commissione Centrale Elettorale e alla Segreteria della Sezione di appartenenza, entro quaranta giorni prima della data delle elezioni.
3. Il Presidente della Sezione trasmette, per via email istituzionale, alla Commissione Centrale Elettorale le istanze dei candidati pervenute.
4. La Commissione Centrale Elettorale compila la lista dei candidati ammessi per i singoli Organi Sociali Nazionali depositandola presso la Presidenza Nazionale che, a sua volta, la invia sulla casella di posta

elettronica istituzionale delle Sezioni ai rispettivi Presidenti. Copia della lista dei candidati sarà pubblicata sul sito nazionale A.N.P.S..

5. L'esclusione dalla candidatura, da parte della Commissione Centrale Elettorale, è comunicata all'interessato per PEC, se indicata all'atto della candidatura, o tramite la Sezione di appartenenza per la notifica entro 5 giorni dalla delibera della Commissione Elettorale Centrale.
6. L'eventuale ricorso, dovrà essere presentato dall'interessato al Commissione Centrale di Garanzia entro 5 giorni dal ricevimento dell'esclusione, la quale dovrà pronunziarsi entro i 5 giorni successivi inviando l'esito al ricorrente e alla Presidenza Nazionale.

Aventi diritto al voto e deleghe

Art. 50

1. All'Assemblea Nazionale, convocata per il rinnovo degli Organi Sociali Nazionali, partecipano i Consiglieri Nazionali in carica e i Presidenti di Sezione, o nel caso di impedimento i Vice Presidenti, quali aventi diritto di voto attivo.
2. Al Presidente di Sezione, o Vice Presidente, verranno consegnate una scheda ogni cento Soci con seguente progressione: da 0 a 100 Soci una scheda; da 101 a 200 due schede; ecc..
3. La determinazione dei voti è fatta sulla base dei Soci in regola con le quote sociali al 31 dicembre dell'anno precedente regolarmente versate in Presidenza Nazionale. Se l'elezione si svolge successivamente al 30 giugno dell'anno si prenderanno in considerazione i Soci in regola con le quote sociali dell'anno in corso.
4. La Sezione che, per qualsiasi motivo, non può partecipare all'Assemblea, ha la facoltà di farsi rappresentare dal Presidente o dal Vice Presidente di altra Sezione mediante specifica delega che dovrà pervenire prima dell'insediamento della Commissione di Scrutinio.
5. Il Presidente di Sezione delegato all'Assemblea può essere portatore di massimo due deleghe.
6. Gli aventi diritto al voto, prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, ritirano presso la Segreteria Nazionale la nota di accreditamento al voto. Depositando le eventuali deleghe che saranno consegnate alla Commissione di Scrutinio.

Operazioni elettorali elezione Organi Sociali Nazionali

Art. 51

1. Nel giorno della votazione, accertata la sua regolare costituzione, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina la Commissione di Scrutinio.
2. Essa è composta da un Presidente, due segretari e due scrutatori. I membri della Commissione sono scelti tra i Presidenti o i Vice Presidenti presenti e non candidati.
3. La Segreteria Nazionale mette a disposizione della Commissione il materiale di cancelleria, le urne e le schede per il voto.
4. Dopo l'insediamento della Commissione, il Presidente e uno dei segretari siglano nella parte esterna le schede ed imprimono il timbro della Presidenza Nazionale. Il Presidente della Commissione di Scrutinio dichiara, quindi, aperta la votazione.
5. L'elettore consegna al Presidente della Commissione la lettera di accreditamento al voto e riceve tante schede, per ogni organo da

eleggere, quanti sono i voti di cui è portatore compresi i voti delegati. La scheda riporta l'elenco dei candidati dell'organo da eleggere.

6. Sulla stessa l'elettore indica con matita con mina indelebile, consegnata dalla Commissione di Scrutinio, il candidato prescelto con una X o sbarrando nell'apposita casella.
7. Gli elettori possono esprimere fino ad un massimo di quindici preferenze per il Consiglio Nazionale, cinque preferenze per il Collegio dei Sindaci Nazionali e cinque preferenze per il Collegio dei Proviviri Nazionali.
8. La votazione deve avvenire in modo da assicurare la segretezza del voto.
9. L'elettore, dopo la votazione, consegna la scheda, ripiegata, al Presidente della Commissione che la ripone nell'apposita urna debitamente sigillata dagli scrutatori prima della votazione.
10. La scheda è valida nel caso contenga un numero di voti inferiori o uguali a quelli consentito mentre deve essere dichiarata nulla nel caso contenga un numero di preferenze superiore a quanto previsto dal comma 7 del presente articolo o se presenti cancellature, segni o espressioni di qualsiasi natura.

Chiusura delle votazioni e scrutinio delle schede

Art. 52

1. Al termine delle operazioni di voto il Presidente della Commissione dichiara chiusa la votazione.
2. Gli elettori presenti nel seggio hanno diritto a votare.
3. Ultimate le operazioni di voto, il Presidente dispone lo spoglio delle schede iniziando da quelle per l'elezione dei Consiglieri Nazionali, dei Collegio dei Sindaci Nazionali e dei Collegio dei Proviviri Nazionali.
4. Terminato lo spoglio, le schede scrutinate sono racchiuse in appositi plichi sigillati, siglati dal Presidente della Commissione di Scrutinio e consegnati al Presidente Nazionale per la custodia riservata in archivio a disposizioni di eventuali attività di controllo da parte degli organi legittimati.
5. Vengono, quindi compilate le graduatorie per ciascun organo da eleggere.
6. Prima della proclamazione degli eletti, gli elettori hanno facoltà di rappresentare al Presidente della Commissione eventuali irregolarità rilevate nel corso della votazione, dello scrutinio o della compilazione delle graduatorie.
7. La Commissione adotta immediatamente le opportune misure per sanare la denunciata irregolarità.
8. Le procedure di spoglio dei voti sono aperte alla presenza degli elettori.

Verbalizzazione delle operazioni

Art. 53

1. Tutte le operazioni svolte dalla Commissione di Scrutinio devono essere documentate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dai membri della commissione di scrutinio.
2. Nel verbale devono essere, in particolare, indicati:
 - a. il numero dei votanti che hanno esercitato personalmente il loro diritto e quelli che lo hanno espresso per delega;
 - b. il totale dei voti riportati da ciascun candidato;
 - c. il totale delle schede nulle e bianche;

- d. la graduatoria dei candidati;
- e. la proclamazione degli eletti;
- f. la dichiarazione che non risultano presentati reclami sulla regolarità dello svolgimento delle elezioni o sulla eleggibilità di qualche candidato.

Graduatoria degli eletti Organi Nazionali e ricorsi

Art. 54

1. Accedono alla carica di Consigliere Nazionale i primi 15 candidati secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto. Di questi potranno esserci solo due Consiglieri in attività di servizio.
2. La carica di Sindaco effettivo è conferita ai primi tre della graduatoria e quella di Sindaco supplente ai successivi due.
3. La carica di Probo Viro è conferita ai primi tre della graduatoria e quella di Probo Viro supplente ai successivi due.
4. I risultati elettorali sono pubblicati sul sito telematico dell'Associazione e comunicati alle Sezioni email istituzionale.
5. I candidati non presenti alle votazioni possono proporre ricorso alla Commissione Centrale Elettorale contro le decisioni della Commissione di scrutinio per irregolarità della votazione, dello scrutinio o della graduatoria delle quali siano venuti a conoscenza dopo la chiusura del seggio elettorale.
6. Il ricorso deve pervenire entro 10 giorni dalla votazione con comunicazione indirizzata sulla pec istituzionale.
7. Sul ricorso la Commissione Centrale Elettorale decide entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso comunicando la decisioni al ricorrente.
8. Gli eletti devono confermare l'accettazione dell'incarico con atto scritto da depositare alla Segreteria Nazionale entro dieci giorni dalla notifica del risultato elettorale.
9. Qualora, per qualsiasi motivo, uno degli eletti dovesse rinunciare o cessare dall'incarico, il suo posto sarà surrogato dal primo dei non eletti della specifica graduatoria.

Decadenza delle cariche nazionali uscenti

Art. 55

1. A seguito delle nuove elezioni rimangono in carica, per gli affari correnti, il Presidente Nazionale ed il Segretario Economico.
2. La Commissione Centrale Elettorale resta in carica fino alla riunione del nuovo Consiglio Nazionale.
3. Il Presidente Nazionale uscente dovrà convocare tutti i nuovi Organi Sociali Nazionali entro 30 giorni dalla data delle elezioni.

Procedure per l'elezione degli Organi Sezionali

Convocazione e candidature

Art. 56

1. Il mandato degli Organi Sezionali ha la durata di cinque anni.
2. Nell'anno di scadenza del mandato il Consiglio di Sezione, in apposita riunione, fissa la data delle elezioni.
3. Il Presidente della Sezione, almeno quaranta giorni prima della data delle elezioni, convoca l'Assemblea dei Soci mediante atto scritto con

l'indicazione del luogo, della data, delle modalità per la presentazione delle candidature e dell'orario di apertura e chiusura del seggio.

4. L'atto di convocazione è affisso all'albo della Sezione e inviato, tramite email istituzionale, sulla casella di posta elettronica o canale social whatsapp indicato dal socio all'atto dell'iscrizione.
5. Le candidature possono essere proposte per la sola carica di Consigliere di Sezione o di Sindaco dai Soci iscritti secondo i requisiti dell'art. 21 e 24 dello Statuto.
6. La candidatura, proposta con atto sottoscritto, deve indicare l'organo prescelto, le generalità e il numero di tessera sociale.
7. L'atto deve essere depositato nella Segreteria della Sezione almeno venti giorni prima della data delle elezioni.
8. Il Consiglio di Sezione, entro cinque giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, verifica la legittimità delle candidature e compila la lista dei candidati ammessi alla elezione dell'organo prescelto, che è esposta all'albo della Sezione e comunicata alla Presidenza Nazionale.
9. L'esclusione dalla candidatura è notificata all'interessato entro cinque giorni a cura del Segretario economo.
10. Nel caso in cui non vi siano candidati o siano insufficienti, al fine di mantenere la continuità della normale gestione sociale, il Consiglio Nazionale può autorizzare gli organi sociali scaduti a permanere nella loro funzione per il periodo necessario alla ricerca delle candidature. Sarà cura dei Vice Presidenti di zona valutare la situazione per il mantenimento della deroga.
11. Contro l'esclusione l'interessato può, entro cinque giorni dalla notifica, proporre, in via telematica o con plico raccomandato, motivato ricorso alla Commissione Centrale di Garanzia.
12. Se il ricorso è accolto il ricorrente è iscritto di ufficio nella lista elettorale per la carica prescelta.
13. Il provvedimento di rigetto del ricorso è inappellabile.

Aventi diritto al voto e deleghe

Art. 57

1. Elettori sono esclusivamente i Soci in regola con i doveri sociali entro il giorno precedente alla data delle elezioni. Le altre categorie di Soci sono valutate al solo fine di fissare il numero dei membri del Consiglio di Sezione di cui al comma 1 dell'art. 21 dello Statuto.
2. Il Socio impossibilitato a partecipare personalmente alla votazione può delegare a esprimere il suo voto altro Socio in regola con i doveri sociali.
3. La delega deve essere presentata direttamente o trasmessa per email entro il giorno precedente alle elezioni, alla Segreteria della Sezione munita di una fotocopia del tesserino del delegante o documento personale.
4. Il Segretario Economo annota gli estremi dell'atto di delega su apposito elenco e ne restituisce un esemplare che il delegato, al momento del voto, deve consegnare al Presidente della Commissione elettorale.

Operazioni di voto

Art. 58

1. Nel giorno delle elezioni, l'Assemblea, ultimate le operazioni preliminari per la costituzione del seggio elettorale, su proposta del Presidente uscente, nomina la Commissione Elettorale composta da tre Soci non candidati, dei quali uno assume la Presidenza della Commissione e uno le funzioni di segretario.
2. Il Presidente di Sezione uscente consegna al Presidente della Commissione Elettorale il materiale di cancelleria, le urne, l'elenco degli aventi diritto al voto, le deleghe vidimate e le schede per il voto. Il loro numero è pari a quello degli aventi diritto al voto.
3. Il Presidente di Sezione chiude il verbale della fase assembleare generale e si aprono le procedure elettive.
4. Le schede sono siglate e timbrate dal Presidente della Commissione Elettorale.
5. Ultimate le operazioni preliminari, il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione.
6. A ogni elettore, dopo l'identificazione e la verifica sull'apposito elenco approntato dalla Segreteria della Sezione, per la sua legittimazione al voto, sono consegnate, per ogni organo da eleggere, tante schede quanti sono i voti di cui è portatore.
7. Il Socio portatore di delega, consegna l'atto al Presidente della Commissione il quale, dopo averne verificata la rispondenza all'esemplare ricevuto dalla Segreteria, gli consegna le schede per il voto.
8. Ogni Socio può essere portatore di un numero massimo di due deleghe.
9. La votazione deve avvenire in modo da assicurare la segretezza del voto.
10. Sulla stessa l'elettore indica, con matita con mina indelebile consegnata dalla Commissione Elettorale, il candidato prescelto con una X o sbarrando nell'apposita casella. Per la carica di Consigliere di Sezione possono essere espresse cinque o sette preferenze sulla base della consistenza numerica degli aderenti alla Sezione, secondo le indicazioni del comma 1 dell'art. 21 dello Statuto. Le preferenze per la carica di Sindaco non possono superare le tre unità.
11. L'elettore, dopo la votazione, consegna la scheda ripiegata al Presidente della Commissione Elettorale il quale la ripone nell'apposita urna debitamente sigillata dagli scrutatori prima della votazione.
12. La scheda è annullata se riporta un numero di preferenze superiore a quelle indicate dal precedente comma 10, se presenta cancellature o riporta segni o espressioni di qualsiasi natura.
13. All'ora stabilita nella lettera di convocazione delle elezioni, il Presidente della Commissione Elettorale dichiara chiusa la votazione: gli elettori presenti nel seggio sono ammessi a votare.
14. Procede alla conta delle schede vidimate, e non utilizzate, racchiudendole in apposito plico che consegna, alla chiusura del Seggio, al Presidente di Sezione uscente per la loro distruzione che dovrà essere documentata con apposito verbale.
15. Dispone, quindi, le operazioni di spoglio delle schede procedendo da quelle per l'elezione dei Consiglieri di Sezione e, in seguito, da quelle per Sindaco di Sezione. Alle operazioni di spoglio possono presenziare i candidati.
16. Per ogni Organo è stilata una graduatoria sulla base delle preferenze conseguite da ciascun candidato.
17. Prima della proclamazione degli eletti, i Soci interessati possono rappresentare al Presidente della Commissione Elettorale eventuali

irregolarità rilevate nel corso della votazione, dello scrutinio o delle graduatorie.

18. La Commissione esamina immediatamente il rilievo e adotta le conseguenti determinazioni.
19. In presenza di un vizio ritenuto non immediatamente sanabile la Commissione Elettorale completa le operazioni di competenza e trasmette gli atti, con le sue osservazioni, al Presidente di Sezione uscente per l'immediato inoltrare alla Commissione Centrale di Garanzia la quale, se ritiene fondato e sanabile il segnalato vizio, adotta le conseguenti determinazioni.
20. Se ritiene che il vizio abbia inficiato la regolarità di tutta la votazione, la Commissione Centrale di Garanzia dispone la ripetizione delle elezioni.

Verbalizzazione delle operazioni

Art. 59

1. Nel verbale della Commissione di Scrutinio, allegato al presente Regolamento (all. P), devono essere indicate tutte le attività svolte dalla stessa.
2. Devono, in particolare, essere indicati:
 - a. il numero dei votanti personalmente e di quelli per delega;
 - b. il numero dei voti conferiti a ciascun candidato;
 - c. il numero delle schede nulle e di quelle bianche;
 - d. la dichiarazione con cui il Presidente della Commissione Elettorale dà atto che non sono stati proposti reclami sullo svolgimento delle operazioni di voto o sulla eleggibilità di ciascun candidato. Qualora dovessero essere stati rappresentati rilievi, devono essere indicati i provvedimenti adottati dalla Commissione;
 - e. la graduatoria dei voti riportati dai candidati per ciascun incarico e la proclamazione degli eletti per ciascun organo sulla base delle preferenze conseguite.
3. Dopo la proclamazione degli eletti, il Presidente della Commissione Elettorale consegna al Presidente di Sezione uscente i plichi, chiusi e firmati, con le schede scrutinate, i registri e la documentazione relativa alle operazioni di voto. I plichi con le schede scrutinate e la documentazione relativa alla votazione devono essere custoditi in modo riservato presso l'archivio della Segreteria della Sezione a disposizione degli Organi di controllo. Alla conclusione delle operazioni il verbale è chiuso e sottoscritto dai componenti della Commissione di Scrutinio. Una copia va trasmessa alla Presidenza Nazionale tramite il programma informatico nazionale ed altra va affissa all'albo della Sezione.

Graduatoria degli eletti organi sezionali e ricorsi

Art. 60

1. Sono eletti Consiglieri i primi cinque o sette in ordine di graduatoria, a seconda del numero da eleggere, a norma del comma 1 dell'art. 21 dello Statuto, della specifica graduatoria.
2. In caso di parità di voti, ha la precedenza il candidato che ha maggiori anni di iscrizione nell'Associazione e in caso di parità, il più anziano di età.
3. Tale elenco sarà utilizzato per le surroghe, in caso di dimissioni, revoca o decesso, di un membro eletto, attingendo in ordine di preferenza tra i non eletti.

4. Sono eletti alla carica di Sindaco i primi tre in ordine di graduatoria ed i successivi due quali Sindaci supplenti.
5. Contro le decisioni della Commissione di Scrutinio e le irregolarità nella votazione, nello scrutinio e nelle graduatorie, rilevate successivamente alla chiusura del seggio elettorale, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Centrale di Garanzia.
6. Il ricorso deve essere inviato, entro 5 giorni dalla data delle elezioni, tramite pec diretta alla Presidenza Nazionale.
7. La Commissione Centrale di Garanzia, se ritiene fondata l'irregolarità, provvede ad adottare gli opportuni provvedimenti per sanare il vizio. Se si tratta di vizio insanabile, dispone la ripetizione delle elezioni. In questo caso il Presidente Nazionale potrà nominare un Commissario Straordinario.

Decadenza delle cariche Sezionali uscenti

Art. 61

1. Il Presidente di Sezione uscente resta in carica per la gestione ordinaria della struttura convocando il nuovo Consiglio di Sezione eletto entro 15 giorni. Nella prima riunione si svolgerà il passaggio delle consegne al nuovo Presidente di Sezione eletto nel Consiglio.
2. Il Segretario economo resta in carica per la gestione ordinaria fino alla prima riunione del nuovo Consiglio di Sezione.
3. Gli eletti devono depositare in Segreteria, entro cinque giorni dalla elezione, l'accettazione formale dell'incarico.
4. Nella prima riunione del Consiglio di Sezione verranno nominati il Presidente di Sezione ed il Vice Presidente. Su proposta del Presidente di Sezione viene nominato un Segretario Economo tra gli stessi Consiglieri di Sezione, tra i Soci o gli Iscritti. Il Segretario coadiuva il Presidente di Sezione per la gestione amministrativa secondo le sue direttive.
5. I verbali di tutte le riunioni del Consiglio di Sezione, entro sette giorni, vanno trasmessi sulla procedura del programma informatico nazionale per la ratifica.

Dimissioni e decadenza delle Cariche Sociali Sezionali

Art. 62

1. Nel caso di dimissioni o di decadenza, per qualsiasi motivo, del Presidente di Sezione, il Vice Presidente ne assume provvisoriamente i poteri e ne informa il Vice Presidente di zona che informa la Presidenza Nazionale.
2. Il Presidente di Sezione, nell'istanza di dimissioni, dovrà indicare se le stesse dimissioni sono riferite anche dalla carica di componente del Consiglio Direttivo.
3. Se il Presidente di Sezione è dimissionario dalla sola carica di Legale Rappresentante, il Vice Presidente convoca il Consiglio Direttivo che ratifica le dimissioni ed assegna ad altro componente dello stesso Consiglio la carica di Legale Rappresentante.
4. Se il Presidente è dimissionario anche dalla carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo verifica se nelle ultime elezioni risultano Soci candidati non ammessi e chiamano a surrogare il Consigliere dimesso.
5. Nel caso in cui non risultano candidati non ammessi o i candidati chiamati a sostituire il Consigliere dimessosi non accettano l'incarico, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione, a scrutinio

segreto, del nuovo consigliere, riportando il numero degli stessi a quello previsto dal comma 1 dell'art. 21.

6. La carica del nuovo Consigliere di Sezione decade con la naturale scadenza del Consiglio Direttivo.
7. Una volta eletto il nuovo Consigliere di Sezione, il Vice presidente convoca il Consiglio Direttivo che provvederà all'assegnazione degli incarichi di Presidente e Vice Presidente.
8. Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comporta l'adozione della procedura per le nuove elezioni, che dovrà essere svolta dal Presidente o Vice Presidente.
9. Quando, durante il mandato, viene a mancare un Sindaco di Sezione il ruolo è assunto dal primo dei non eletti risultante dalla relativa graduatoria delle elezioni.
10. Il Segretario economico può essere sostituito con semplice delibera del Consiglio di Sezione.

Sfiducia degli Organi Sezionali

Art. 63

1. Il Consiglio di Sezione, su proposta di almeno la metà dei Consiglieri, può proporre la revoca, motivata, dall'incarico del Presidente o del Vice Presidente.
2. La revoca è adottata, a voto segreto, dalla maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Sezione.
3. Il provvedimento di revoca deve essere trasmesso, senza indugio, al Vice Presidente Nazionale di zona che informa il Presidente Nazionale.

Validità delle delibere

Art. 64

1. Le Delibere degli organi statutari centrali e sezionali di natura collegiale, e quelle delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto, salvo diverse disposizioni delle norme statutarie e regolamentari.
2. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente dell'organo.

Procedimenti disciplinari e Commissione di Disciplina

Attivazione procedimento

Art. 65

1. Tutti i Soci e Iscritti devono cooperare al potenziamento morale e materiale dell'Associazione.
2. Ai Soci è, in particolare, vietato, a norma dell'art. 28 dello statuto, di svolgere attività o assumere comportamenti che ledano l'onorabilità e il prestigio dell'Associazione della Polizia di Stato. Inoltre è sottoposto a procedimento disciplinare il Socio che viola le norme statutarie, regolamentari ed il codice etico.
3. Ai Soci sono precluse le attività e comportamenti che compromettano i principi di apoliticità e non sindacalizzazione dell'Associazione di cui al comma 1 dell'art. 2 dello Statuto, e le sue finalità sociali o che, comunque, siano contrari alle direttive del Consiglio Nazionale.

Commissione Nazionale di Disciplina

Art. 66

1. Nella prima riunione del suo mandato il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, nomina la Commissione Nazionale di Disciplina, composta dal Vice Presidente Vicario, con funzioni di Presidente, e da due Consiglieri Nazionali. Il Consiglio Nazionale indica un ulteriore Consigliere Nazionale con funzioni di supplente in caso di assenza di uno dei membri.
2. La Commissione svolge l'attività istruttoria sui procedimenti disciplinari ad esso affidati secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 32 dello Statuto.

Sanzioni

Art. 67

1. Le violazioni dei principi enunciati nell'art. 28 dello Statuto sono sanzionate, a seconda della loro gravità, in:
 - a. sospensione fino a sei mesi dalla vita associativa;
 - b. esclusione dall'Associazione per le violazioni di particolare gravità.

Procedure disciplinari

Art. 68

1. Il Presidente di Sezione, avuta notizia del comportamento censurabile del Socio, oltre a poter ammonire lo stesso per fatti di minore gravità, convoca il Consiglio Direttivo e delibera la contestazione degli addebiti, comunicando al Socio l'avvio della procedura disciplinare e invitandolo a produrre, entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti, memoria scritta adducendo le proprie argomentazioni difensive. Il procedimento viene comunque avviato anche nel caso che il Socio si sia dimesso dall'Associazione.
2. Tali documenti vengono trasmessi alla Commissione Nazionale di Disciplina, con nota scritta dal Presidente della Sezione di appartenenza del Socio.
3. Quando la violazione è attribuita al Presidente di Sezione, la comunicazione è effettuata dal vice Presidente, sentito il Consiglio di Sezione.
4. Quando a tenere il comportamento censurabile è un componente degli Organi Centrali l'informativa alla Commissione Nazionale di Disciplina è trasmessa direttamente dal Presidente Nazionale.
5. Il Presidente della Commissione Nazionale di Disciplina, ricevuti gli atti, provvede, con comunicazione tramite mail del Socio o notifica tramite Sezione, a contestare all'interessato gli addebiti risultanti dalla nota informativa. Lo invita, quindi, a presentare, entro quindici giorni dalla notifica, memoria difensiva corredata da eventuali prove. Convoca, poi, la Commissione Nazionale di Disciplina, comunicando all'interessato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, al fine di consentirgli l'eventuale intervento, a proprie spese, per formulare integrazioni difensive e, nel contempo, lo informa della facoltà di essere assistito durante l'udienza da un Socio in regola con i doveri sociali.
6. Esaurita l'istruttoria la Commissione Nazionale di Disciplina propone la sanzione o l'assoluzione del Socio al Consiglio Nazionale dandone comunicazione al Presidente Nazionale.
7. In caso di accertata responsabilità la Commissione Nazionale di Disciplina propone al Presidente Nazionale di procedere alla sospensione cautelare dell'inquisito da tutti gli incarichi e dalla vita associativa.

8. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 6 e 7 del Regolamento sono comunicati al Presidente della Sezione di appartenenza del Socio, con nota trasmessa su email istituzionale, per la notifica all'interessato e per l'annotazione negli atti della segreteria.
9. L'interessato, entro quindici giorni dalla notifica, può impugnare il provvedimento davanti al Collegio Nazionale dei Probiviri.
10. Il ricorso, corredato dalla documentazione difensiva, deve essere trasmesso, tramite pec associativa, al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri il quale convoca, entro quindici giorni, l'organismo per le valutazioni sul ricorso. I ricorrenti, per attivare il ricorso, dovranno anticipare le spese dell'organismo che saranno restituite in caso di giudizio favorevole.
11. La decisione del Collegio ha carattere di provvedimento definitivo ed è comunicata dal Presidente Nazionale all'interessato, e per conoscenza al Presidente della Sezione di appartenenza dello stesso.

Notifiche degli atti

Art. 69

1. La Presidenza Nazionale, Il Collegio dei Probiviri Nazionali, la Commissione Nazionale di Disciplina, la Commissione Nazionale di Garanzia sono forniti di casella di posta elettronica certificata dove dovranno ricevere, come unico indirizzo di notifica, tutti gli atti inerenti il proprio ufficio.
2. Se non espressamente indicato nel seguente Regolamento di esecuzione dello Statuto, per gli atti ed i documenti che dovranno essere notificati, ad esclusione di quelli indicati nel comma precedente, si procederà secondo le seguenti modalità:
 - a. per le Sezioni tramite propria email istituzionale e tramite messaggio sulla piattaforma del programma informatico nazionale;
 - b. per i Soci tramite propria email personale, che dovranno indicare all'atto dell'iscrizione, con la richiesta di conferma della lettura o tramite notifica a cura della Sezione di appartenenza.

Disposizioni Amministrativo Contabili

Registri e verbali nazionali

Art. 70

1. Il Segretario Economo Nazionale ha la gestione e il controllo del registro digitale dei Soci e degli Iscritti, inserito sulla piattaforma del programma informatico nazionale, distinto per categoria sociale e comprensivo delle quote sociali versate. Inoltre aggiorna, sempre sulla piattaforma informatica nazionale, la situazione amministrativa di ogni Sezione.
2. Il Capo Segreteria, di cui all'art. 29 del Regolamento, cura e custodisce il registro delle riunioni, e relativi verbali, delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Sindaci Nazionali e del Collegio dei Probiviri Nazionali. I registri potranno essere in formato digitale.
3. Il Segretario Economo Sezionale, secondo le direttive del Presidente di Sezione, cura e aggiorna la contabilità della Sezione ed il registro informatico dei Soci e degli Iscritti.
4. Tutti i verbali e le registrazioni contabili delle Sezioni devono essere inseriti sulla piattaforma del programma informatico nazionale.

Disposizioni finanziarie

Patrimonio e mezzi finanziari

Art. 71

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono ordinarie e straordinarie.
2. Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote sociali e dai contributi liberali degli Iscritti versate annualmente e da eventuali interessi delle somme depositate su conti correnti bancarie o postali.
3. Il Consiglio Nazionale fissa la quota che la Presidenza Nazionale deve ricevere dalle Sezioni, per ogni tipologia di aderente, entro il 31 dicembre dell'anno.
4. Le entrate straordinarie sono costituite dai contributi liberali e dalle sovvenzioni volontarie che privati ed Enti versano alle strutture centrali o sezionali. Le somme erogate con tali modi restano nella disponibilità del beneficiario.
5. Le entrate sia ordinarie sia straordinarie devono comunque essere utilizzate esclusivamente per finalità sociali.
6. Ogni Sezione ha una propria autonomia amministrativa, con relativa responsabilità nei confronti di terzi, riferite alle linee generali di gestione amministrativo contabile impartite dal Consiglio Nazionale.

Rimborso spese

Art. 72

1. Per il rimborso delle spese previste dall'art. 27 dello Statuto l'interessato deve produrre specifica richiesta, corredata dai documenti di spesa, alla Segreteria Nazionale o Sezionale a seconda dell'Organismo per conto del quale ha operato.
2. Sono rimborsabili le spese di viaggio, di pernottamento e di vitto.
3. Le spese per spostamenti con auto privata, preventivamente autorizzati, sono rimborsate sulla base dei km percorsi e della tariffa chilometrica fissata periodicamente dal Consiglio Nazionale.
4. Coloro che utilizzano il mezzo proprio, per incarichi o servizi associativi, si assumono la totale responsabilità per eventuali danni a persone o materiali.
5. Tutte i rimborsi spese devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente Nazionale o dal Presidente di Sezione se in sede locale.

Bilanci e rendiconti

Art. 73

1. A norma dell'art. 35 dello Statuto la Presidenza Nazionale predispose il bilancio consuntivo corredato della nota integrativa sottoscritta dal Presidente Nazionale e dal Segretario Economo Nazionale. I documenti vengono trasmessi al Consiglio Nazionale per l'approvazione integrati da una relazione del Collegio dei Sindaci Nazionali.
2. Il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio Nazionale, deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il 30 aprile o, in caso di situazioni particolari, entro fine anno.
3. Le Sezioni predispongono un rendiconto economico finanziario, secondo lo schema riportato nell'allegato "Q", predisposto dal Presidente di Sezione e dal Segretario Economo di Sezione che verrà presentato al Consiglio di Sezione per l'approvazione entro 30 aprile dell'anno successivo.

- Il rendiconto approvato dovrà essere trasmesso su piattaforma del programma informatico nazionale, non oltre i trenta giorni dalla delibera, per la conseguente ratifica da parte della Presidenza Nazionale.
- Nel caso di passaggio di consegne, tra organi sezionali uscenti e subentranti, il rendiconto economico finanziario viene redatto dal nuovo organismo mentre i responsabili della precedente gestione sono obbligati alla redazione del registro giornale, fino al giorno del passaggio di consegne, che dovrà essere sottoscritto e depositato in Sezione al fine del controllo amministrativo.

Destinazione dei beni della Sezione sciolta

Art. 74

- Nel caso di cessazione dell'attività di una Sezione i suoi fondi sono versati sul conto della Presidenza Nazionale mentre i mobili, le apparecchiature tecnologiche e le suppellettili varie, se in buono stato d'uso, sono alienati o destinati dal Consiglio Nazionale ad altre Sezioni, altrimenti sono dichiarati fuori uso e avviati alla rottamazione.

Poteri dell'Organo di Vigilanza

Art. 75

- Nei casi in cui il Consiglio Nazionale non riesca ad assicurare la normale e corretta gestione dell'Associazione, per fatti gravi e motivati, l'Autorità di Vigilanza nell'esercizio delle attribuzioni, di cui all'art. 1 comma 3 dello Statuto, dopo averne sollecitato il regolare andamento, potrà richiedere al Presidente Nazionale la convocazione di un Consiglio Nazionale Straordinario a cui parteciperà direttamente, da tenersi entro 10 giorni dalla richiesta, per ripristinare la normale attività sociale.
- Nei casi di particolare necessità ed urgenza l'Autorità di Vigilanza può richiedere al Presidente Nazionale la convocazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria, a cui parteciperà direttamente, da tenersi entro 30 giorni dalla richiesta.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 76

- Nel caso di richiesta di scioglimento dell'Associazione, a norma dell'art. 40 dello Statuto, i richiedenti trasmettono la motivata richiesta al Presidente Nazionale il quale convoca entro 15 giorni il Consiglio Nazionale.
- Verificata la regolarità della procedurale della richiesta e la non manifesta infondatezza delle argomentazioni poste a suo sostegno, il Consiglio Nazionale convoca, entro sessanta giorni, l'Assemblea Straordinaria.
- Esaurita l'illustrazione della proposta e delle osservazioni del Consiglio Nazionale, il Presidente concede a uno dei proponenti la facoltà di illustrare in modo sintetico la proposta di scioglimento.
- Dichiara quindi chiusa la discussione e dispone l'inizio delle operazioni di voto.
- La proposta di scioglimento è approvata secondo le disposizioni dell'art. 40 dello Statuto e nella stessa riunione viene stabilita la destinazione dei beni dell'Associazione.
- Le decisioni dell'Assemblea sono immediatamente comunicate all'Autorità di Vigilanza per la ratifica. L'Autorità di Vigilanza, in luogo del

deliberato scioglimento, può nominare un Commissario per la riorganizzazione del sodalizio e la sua gestione.

Periodico Fiamme d'Oro

Art. 77

- Organo di stampa ufficiale dell'Associazione è la rivista periodica Fiamme d'Oro con sede amministrativa presso gli Uffici della Presidenza Nazionale in Roma.
- Direttore responsabile della Rivista è il Presidente Nazionale.

Modifiche regolamentari

Art. 78

- Il presente Regolamento dello Statuto A.N.P.S. può essere modificato con delibera del Consiglio Nazionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Controversie e foro competente

Art. 79

- Per tutte le controversie riconducibili alle norme statutarie e regolamentari il foro competente è quello di Roma.

ALLEGATI


- Medagliere
- Gonfalone
- Marchio
- Richiesta patrocinio.
- Labaro
- Abito sociale uomo
- Abito sociale donna
- Distintivi sociali
- Tessera soci e iscritti
- Verbale Assemblea Soci sezionale
- Verbale Consiglio di Sezione
- Verbale Consiglio dei Sindaci
- Candidatura Organi Nazionali
- Verbale commissione scrutinio cariche sezionali
- Rendiconto economico finanziario sezionale

Codice Etico

Regolamento per l'utilizzo del Marchio

ALLEGATO "A"

Medagliere



ALLEGATO "B"

Gonfalone



ALLEGATO "C"

Marchio

MARCHIO



CMYK	PROCESS	SOLID
 c42 m36 y91	 DS 4-1 C	 112 C
 c75 m40 y10	 DS 208-2 C	 646 C
 y10 k40	 DS 329-7 C	 415 C
 m100 y96 k28	 DS 102-1 C	 1807 C
 m100 y100	 DS 86-1 C	 485 C
 c95 y100 k27	 	 356 C

ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO

A.N.P.S.

ALLEGATO "D"

Richiesta patrocinio gratuito

MODELLO RICHIESTA DI PATROCINIO A TITOLO GRATUITO

(da redigere su carta intestata del soggetto richiedente)

Al sig. **Presidente Nazionale**
dell'**Associazione Nazionale della Polizia di Stato**
via Statilia, 30 - 00185 ROMA

segreteria@assopolizia.it
assopolizia@pec.it

Oggetto: Richiesta di patrocinio a titolo gratuito

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ CF _____

legale rappresentante dell'Ente/Società _____

P.IVA/CF _____ con sede a _____ via _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Email Certificata (PEC) _____ email _____

di seguito indicato come "SOGGETTO RICHIEDENTE"

CHIEDE

la concessione del patrocinio a titolo gratuito per la seguente iniziativa:

Titolo _____

Luogo _____ data dell'evento _____

Finalità e target principale _____

Presenze istituzionali _____

Modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa (azioni, strumenti, ecc) _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che:

l'iniziativa presenta carattere e rilevanza locale regionale nazionale Internazionale

l'iniziativa vede il coinvolgimento diretto dell'A.N.P.S. Sezione di _____

il soggetto richiedente non ha ha già ottenuto in passato il patrocinio di questa Associazione;

per questa iniziativa hanno già concesso il patrocinio i seguenti Enti: _____

Il sottoscritto si impegna ad acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti relativamente all'iniziativa, sollevando l'A.N.P.S. da ogni responsabilità civile e penale connessa allo svolgimento della stessa.

Il sottoscritto dichiara inoltre che:

- l'iniziativa di cui trattasi non persegue alcuna finalità di lucro
- l'iniziativa di cui trattasi non ha carattere politico sindacale o religioso
- il logo e il patrocinio saranno usati esclusivamente per l'iniziativa suddetta

Il sottoscritto si impegna inoltre a:

- comunicare all'A.N.P.S. ogni eventuale variazione apportata all'iniziativa successivamente alla presentazione della presente richiesta (annullamento, cambio data o sede);
- utilizzare il logo negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno morale riconosciuto;
- utilizzare il logo dell'A.N.P.S., come trasmesso, nella grafica originale, nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme e le dimensioni, i colori e le proporzioni che lo rendano immediatamente distinguibile;
- utilizzare il logo con modalità tali da evidenziare l'immagine dell'A.N.P.S. al pari di quella di altri patrocinatori, ove esistenti, non apponendolo in corrispondenza di eventuali sponsor o patrocinatori privati dell'iniziativa;
- rispettare tutte le indicazioni del "Regolamento per l'utilizzo del logo e del marchio dell'A.N.P.S.."

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che l'A.N.P.S. si riserva di intraprendere ogni opportuna azione nelle sedi competenti a tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti, qualora il patrocinio, il nome, l'acronimo e il logo A.N.P.S. venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione ovvero violando le disposizioni di cui al "Regolamento per l'utilizzo del logo e del marchio dell'A.N.P.S..".

Allega il programma dettagliato dell'iniziativa.

In fede

Informazioni e gli interessati sul trattamento dei dati personali Finalità del trattamento. I dati raccolti con il presente modulo verranno trattati dall'A.N.P.S. esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione alla procedura avviata. **Natura del conferimento.** Il conferimento dei dati personali è obbligatorio; in mancanza di esso non è possibile dare avvio alla procedura ed emanare il provvedimento relativo allo stesso. **Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.** Possono venire a conoscenza dei dati esclusivamente gli appartenenti all'Ufficio di Presidenza A.N.P.S. che forniscono servizi funzionali all'avvio e alla risoluzione della procedura. I dati personali non potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati. **Periodo di conservazione.** I dati verranno conservati per il periodo necessario alla risoluzione della procedura. Oltre questo termine potranno essere utilizzati ai fini del monitoraggio e del miglioramento del servizio. Trascorso un anno dalla risoluzione della procedura saranno cancellati o anonimizzati. **Dritti dell'interessato.** Per ottenere la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati personali, opporsi al loro trattamento o chiederne la trasformazione in forma anonima, l'interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati presso la Presidenza Nazionale A.N.P.S. con sede in Via Statilia, 30 – 00185 ROMA. C.F.: 80425330588.

ALLEGATO "E"

Labaro



ALLEGATO "F"

Abito sociale uomo

Socio



Iscritto



ALLEGATO "G" Abito sociale donna

Socia



Iscritta



ALLEGATO "H" Distintivi Cariche Sociali



PRESIDENTE NAZIONALE
3 galloncini dorati



VICE PRESIDENTE
NAZIONALE VICARIO
2 galloncini dorati e 1/2



VICE PRESIDENTE NAZIONALE
2 galloncini dorati



CONSIGLIERE NAZIONALE
1 galloncino dorato



PRESIDENTE COLLEGIO
DEI SINDACI NAZIONALE
2 galloncini dorati




SINDACO NAZIONALE
1 galloncino dorato



PRESIDENTE COLLEGIO
DEI PROBIVIRI
2 galloncini dorati



MEMBRO DEI PROBIVIRI
1 galloncino dorato




PRESIDENTE DI SEZIONE
3 galloncini argentati



VICE PRESIDENTE
DI SEZIONE
2 galloncini argentati




CONSIGLIERE DI SEZIONE
1 galloncino argentato



PRESIDENTE COLLEGIO
DEI SINDACI DI SEZIONE
2 galloncini argentati



SINDACO DI SEZIONE
1 galloncino argentato



PRESIDENTE EMERITO
DI SEZIONE
1 galloncino azzurro

- Il sopracolletto è in tessuto cremisi foderato con risvolto di seta nera.
- Il sopracolletto reca i distintivi delle cariche sociali costituiti da galloncini in oro o argento di 6 mm di larghezza, disposti a seconda della carica come da immagini.
- Gli alamari standard sono di 6 x 3 cm. Non è consentito l'utilizzo di nessun altro tipo.

ALLEGATO "I"

Tessere

SOCIO



ISCRITTO



ALLEGATO "L"

Verbale Assemblea sezionale



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Sezione di _____

VERBALE ASSEMBLEA SEZIONALE

L'anno duemila _____, il giorno _____ alle ore _____, nella sede _____

si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria della Sezione di _____
considerando che la prima convocazione è andata deserta. Il Presidente di Sezione o in sua assenza il _____
che svolge le funzioni di Presidente dell'Assemblea, vista la convocazione che si allega in copia, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

Sono presenti n. _____ soci effettivi. Sono presenti inoltre _____.

Viene nominato segretario di Assemblea il socio _____

Si apre la riunione con _____

Non essendoci altri argomenti da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle
ore _____.

Il Segretario

Il Presidente

ALLEGATO "M"

Verbale Consiglio di Sezione



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Sezione di _____

VERBALE CONSIGLIO DI SEZIONE

L'anno duemila _____, il giorno _____ alle ore _____, nella sede _____

si è riunito il Consiglio di Sezione convocato con nota che si allega.

Sono presenti:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;
- 4) _____;
- 5) Varie ed eventuali.

Presiede la riunione _____

Segretario della seduta è _____

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione dichiara valida e aperta la seduta.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Non essendoci altri argomenti da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle
ore _____.

Il Segretario

Il Presidente



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Luogo, data _____

Ai Sigg. Consiglieri della Sezione di _____

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I Signori Consiglieri sono convocati in riunione, nel rispetto dei termini e delle modalità disciplinate dallo Statuto, che si terrà presso la Sede della Sezione (o indicare altro luogo) il giorno _____ alle ore _____, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) _____ ;
- 2) _____ ;
- 3) _____ ;
- 4) _____ ;
- 5) varie ed eventuali.

Si richiede di comunicare l'eventuale assenza con giustificazione e si ricorda che, come disciplinato dalle norme statutarie, il Consigliere non può essere assente per più di 3 (tre) riunioni del Consiglio Direttivo, pena la revoca della carica.

Il Presidente della Sezione

ALLEGATO "N"

Verbale Collegio dei Sindaci



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Sezione di _____

VERBALE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

L'anno duemila _____, il giorno _____ alle ore _____, nella sede _____

si è riunito il Collegio dei Sindaci composta da:

Il Collegio prende in visione il registro contabile con la documentazione allegata per il periodo

dal _____ al _____.

Sulla base del controllo svolto conferma di non ha avuto modo di rilevare violazioni rispetto agli adempimenti previsti dalle norme statuarie, regolamentari e dalle disposizioni approvate dal

Consiglio di Sezione.

Conferma che la documentazione è completa e corrispondente a quanto indicato nel registro contabile.

Completati gli adempimenti il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore _____.

Il Collegio dei Sindaci

ALLEGATO "O"

Candidatura Organi Nazionali

Alla Commissione Centrale Elettorale - Roma
@assopolizia.it

Alla Segreteria della Sezione di _____

OGGETTO: Elezione per il rinnovo degli Organi Sociali Nazionali.

Candidatura.

--ooOoo--

Il sottoscritto/a _____ nato/a _____ () il
____/____/____, residente a _____, in via _____
Socio (in servizio – in quiescenza) della Sezione di _____, tessera sociale
nr. _____, rilasciata in data _____, con la presente istanza pone la propria candidatura
per le elezioni di cui all'oggetto, **solo** per la carica di:

- a) Consigliere Nazionale
- b) Componente Collegio dei Sindaci
- c) Componente del Collegio dei Probi Viri

(barrare una sola casella)

Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità:

- Di essere Presidente della Sezione di _____ dal _____;
- Di essere stato Presidente della Sezione di _____ dal _____ al _____
per complessivi anni _____;
- di essere iscritto all'Associazione Nazionale Polizia di Stato dal _____ e di aver maturato
un'anzianità associativa, alla data della convocazione, di anni _____;
- non aver subito la sanzione disciplinare associativa della sospensione;
- di aver prestato onorato servizio nella Polizia di Stato dal _____ al _____ per
complessivi anni _____;
- di aver corrisposto la quota associativa per l'anno _____;

Per eventuali comunicazioni che il Presidente intenderà inviare al richiedente, si indica, qui di seguito, il
proprio recapito di cellulare con applicazione WhatsApp e indirizzi email:

- numero di cellulare con applicazione WhatsApp _____
- PEC _____@_____
- Email _____@_____

Il richiedente

ALLEGARE COPIA DELLA TESSERA A.N.P.S. FRONTE RETRO

ALLEGATO "P"

Verbale Commissione di scrutinio



Associazione Nazionale Polizia di Stato

Sezione di _____

VERBALE OPERAZIONE DI VOTO E DI SCRUTINIO

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, nella sede di _____, si sono svolte le operazioni di voto e scrutinio per le elezioni degli Organi Sociali della Sezione di cui in intestazione.

La Commissione di scrutinio, approvata dall'Assemblea, è composta da:

- 1) Presidente della Commissione: _____
- 2) Scrutatore: _____
- 3) Scrutatore: _____.

Le schede sono state consegnate agli aventi diritto secondo l'elenco allegato al presente verbale in cui sono indicati i voti per delega.

Terminate le operazioni preliminari, alle ore _____ viene aperto il seggio e le operazioni di voto.

Al termine delle operazioni di voto, che si sono concluse alle ore _____, il Presidente della Commissione ha provveduto alle operazioni di spoglio i cui risultati sono i seguenti:

- 1) Aventi diritto al voto n. _____
- 2) Hanno votato nr. _____ Soci in presenza
- 3) Hanno votato nr. _____ Soci per delega
- 4) Schede bianche nr. _____ (_____)
- 5) Schede nulle nr. _____ (_____)
- 6) Schede non utilizzate nr. _____ (annullate dal Presidente della Commissione).

Graduatoria delle preferenze alla carica di Consigliere:

- 1) _____ nr. _____ preferenze
- 2) _____ nr. _____ preferenze
- 3) _____ nr. _____ preferenze
- 4) _____ nr. _____ preferenze
- 5) _____ nr. _____ preferenze
- 6) _____ nr. _____ preferenze
- 7) _____ nr. _____ preferenze
- 8) _____ nr. _____ preferenze
- 9) _____ nr. _____ preferenze
- 10) _____ nr. _____ preferenze



Associazione Nazionale Polizia di Stato

Sezione di _____

Graduatoria delle preferenze alla carica di Sindaco:

- 1) _____ nr. ____ preferenze
- 2) _____ nr. ____ preferenze
- 3) _____ nr. ____ preferenze
- 4) _____ nr. ____ preferenze
- 5) _____ nr. ____ preferenze

In virtù dell'art. 21 dello Statuto, sono dichiarati eletti componenti del Consiglio Direttivo i Soci:

- 1) _____ nr. ____ preferenze - Consigliere
- 2) _____ nr. ____ preferenze - Consigliere
- 3) _____ nr. ____ preferenze - Consigliere
- 4) _____ nr. ____ preferenze - Consigliere
- 5) _____ nr. ____ preferenze - Consigliere
- 6) _____ nr. ____ preferenze - Consigliere
- 7) _____ nr. ____ preferenze - Consigliere

In virtù dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto, sono dichiarati eletti componenti del Collegio dei Sindaci:

- 1) _____ nr. ____ preferenze
- 2) _____ nr. ____ preferenze
- 3) _____ nr. ____ preferenze

Le elezioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e non risultano avanzate contestazioni di nessun genere.

Il presente verbale viene sottoscritto e inviato alla Commissione Centrale Elettorale, alla Presidenza Nazionale e l'originale, con tutta la documentazione, è posta in busta chiusa, sigillata e siglata, a disposizione per un'eventuale verifica.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Lo Scrutatore

Il Presidente della Commissione

Lo Scrutatore

(_____)

(_____)

(_____)

ALLEGATO "Q"

Rendiconto economico finanziario



Associazione Nazionale Polizia di Stato

Sezione di _____

Tipologia entrate/uscite		Entrate	Uscite
Avanzo/Disavanzo anno precedente			
1	Quote associative Soci		
2	Erogazioni liberali Iscritti Simpatizzanti		
3	Erogazioni liberali Iscritti Sostenitori		
4	Cessione materiale sociale		
5	Contributi Enti Privati		
6	Contributi Enti Pubblici		
7	Contributi Presidenza Nazionale		
8	Donazioni		
9	Entrate attività sociali		
10	Entrate da raccolta fondi		
11	Interessi Conti correnti		
12	Altre entrate		
Totale entrate		€ 0,00	

1	Versamento quota parte Presidenza		
2	Acquisto materiale sociale		
3	Assicurazione Soci		
4	Contributi a Soci		
5	Acquisto editoria		
6	Gadget di rappresentanza		
7	Manifestazioni ed eventi		
8	Diritti SIAE		
9	Spese stampe, manifesti		
10	Cancelleria		
11	Acquisto mobili per ufficio		
12	Acquisto attrezzature per ufficio		
13	Consulenze legali e fiscali		
14	Spese postali		
15	Affitto Locale		
16	Manutenzione locali		
17	Pulizie locali		
18	Fatture energia elettrica		
19	Fatture gas		
20	Fatture acqua		
21	Telefonia fissa e internet		
22	Telefonia mobile		
23	Versamenti IMU		
24	Versamenti TARI		
25	Assicurazione immobili		
26	Canone RAI		

27	Rimborsi spese chilometrici		
28	Pedaggi autostradali		
29	Rimborsi spese aeree		
30	Rimborso spese alloggi		
31	Spese vitto		
32	Spese trasporti pubblici		
33	Donazioni a Enti e Associazioni		
34	Altre uscite		
Totale Uscite			€ 0,00
Avanzo/disavanzo		€ 0,00	

Data _____

L'Economo

(_____)

Il Presidente di Sezione

(_____)